

FATTA SCHEDA

N.5/93 Reg. Gen.

Addf... 11/2/95... es. attribuzione
elettorale per entrambi -

N.7/94 del Reg.
inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno
tredici del mese di aprile in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai signori:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. DOTT. SEBASTIANO PATANE' | PRESIDENTE REL. EST. |
| 2. DOTT. GIOVANNI FOTI | CONSIGLIERE |
| 3. SIG. DOMENICO REITANO | GIUDICE POPOLARE |
| 4. SIG. GREGORIO MESSINA | " " |
| 5. SIG. SALVATORE BONANNO | " " |
| 6. SIG.RA MARIA POMPEA MILAZZO | " " |
| 7. SIG.RA MARIA INTERLICCHIA | " " |
| 8. SIG.RA GRAZIA LUNETTA | " " |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z I A

nella processo penale

C O N T R O



1) AMICO PADLO, nato a Palma di Montechiaro il 22.4.1967, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO -PRESENTE

2) PACE DOMENICO, nato a Palma di Montechiaro il 27.12.1966, in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Caltanissetta

Arrestato il 6.10.1990.

DETENUTO - PRESENTE

APPELLANTI avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18/11/1992, con la quale Amico Paolo e Pace Domenico

I M P U T A T I

A) artt. 61 n.10-110-575-576 n.4-577 n.3 C.P., per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi dalle armi da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di far parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso;

B) artt. 81 primo c. 110 C.P. 10 L. 14-10-74 n.497; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato



ignote, illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9
Parabellum con matricola punzonata ed altra cal.9;

C) artt. 110 C.P. - 10 e 14 L. 14.10.1974 n.497; per
avere, in concorso fra loro e altre persone allo
stato ignote, illegalmente detenuto un fucile
sovrapposto marca Breda cal.12, con matricola abrasa;

D) artt. 110 C.P.- 23 c. terzo L. 18-4-1975 n.110; per
avere, in concorso fra loro e altre persone allo
stato ignote, detenuto l'arma di cui al capo C)
da ritenersi arma clandestina in quanto con
matricola abrasa.

E) artt. 81 primo c. - 61 n.2- 110 C.P.- 12 L. 14-10-
1974 n.497; per avere, in concorso fra di loro ed
altre persone allo stato ignote al fine di
commettere il reato di cui al capo A),
illegalmente portato in luogo pubblico le armi
da guerra di cui al capo B);

F) artt. 61 n.2- 110 C.P. - 12 e 14 L. 14-10-1974 n.
497; per avere, in concorso fra loro e con altre
persone allo stato ignote, illegalmente portato in
luogo pubblico il fucile di cui al capo C);

G) artt. 61 n.2-110 C.P.- 23 quarto comma L. 18-4-1975
n.110; per avere, in concorso fra loro e altre
persone allo stato ignote, al fine di commettere il
reato di cui al capo A), portato in luogo pubblico
l'arma clandestina di cui al capo B);



H) artt. 81-110-648 C.P.; per avere, in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto la pistola ed il fucile di cui ai capi B) e C) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata ed abrasa, ed inoltre il fucile di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2/12/89;

I) artt. 81-110-648 C.P.; per avere in concorso fra loro e altre persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto l'autovettura FIAT UNO targata AG 266800 e la moto HONDA 600 targata AG 41952, di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a Vaiano Salvatore il 13/5/1990 in Villaseta (Agrigento) e la seconda sottratta a Calamita Antonio in Licata il 9/6/1990;

L) artt. 61 n.2-110-424 cpv C.P.; per avere, al fine di ottenere l'impunita' dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco all'autovettura ed alla motocicletta, alla pistola ed al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

M) art. 416 bis C.P.. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone allo stato ignote, di una associazione di tipo mafioso, essendosi avvalsi

Albani

della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; con l'aggravante di avere avuto la disponibilità di armi per il compimento delle finalità dell'associazione.

Fatti commessi in Agrigento e altrove sino al 21/9/1990.

Venivano dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti in rubrica, esclusa, in relazione al delitto di cui al capo A), la circostanza aggravante di cui all'art. 576 n.4 c.p. e modificate le imputazioni di cui ai capi B) ed E) rispettivamente nel delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 10 e 14 legge 14-10-1974 n.497 e nel delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2 c.p., 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497, unificati i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), I), ed L) sotto il vincolo della continuazione; venivano condannati alla pena dell'ergastolo e di L. 10.000.000 di multa nonché alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui al capo M), e cumulate le pene ai sensi degli artt.71 e 72 c.p., condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anno uno e della multa di L. 10.000.000; venivano condannati entrambi gli imputati, al pagamento, in solido, delle spese processuali e ciascuno di quelle relative al



proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà di genitori; veniva disposta la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma di Montechiaro, nonché la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta, sul "Giornale di Sicilia" di Palermo; veniva ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse agli imputati; veniva disposta l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due; veniva ordinata la confisca delle armi, parti di armi, cartucce, bossoli, proiettili, stemma identificativo Autobianchi Y 10, bottone, pezzi di vetro, frammenti di vernice in sequestro; veniva disposta la restituzione agli aventi diritto della Fiat/Uno targata AG 266800 e della Moto Honda telaio n. HM. PD04/5005832 in giudiziale sequestro; venivano condannati Amico Paolo e Pace Domenico al risarcimento in solido tra loro, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, nonché alla rifusione alle medesime parti delle spese, competenze ed onorari del giudizio liquidate in complessive L. 25.000.000 (venticinquemilioni).



P.M. nel processo: dott.ssa Marianna Li Calzi, dott.ssa Caterina Chinnici, dott.ssa Paola Ortolan, dott. Luca Guido Tescaroli, dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del P.M. rappresentato dal Proc. Agg. della Repubblica presso il Tribunale dott. Francesco Paolo Giordano.

Conclusioni del difensore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia avv. Vittorio Mammana.

Conclusioni del difensore dell'imputato Amico Paolo avv. Filippo Siciliano e dell'imputato Pace Domenico avv. Salvatore Russello.

Assistenza: assistente giud. sig.na Maria Cristina Leto.

P R E M E S S A

Il processo dopo la fase delle indagini preliminari (dal 21/9/1990, giorno dell'omicidio, al 22/6/1991, data del decreto di rinvio a giudizio) ha avuto un lungo svolgimento del giudizio ordinario di primo grado protrattosi fino al maggio 1993 con dibattimento articolato in n.43 udienze per ben oltre un anno (prima udienza del 14/11/1991 e sentenza del 18/11/1992).

Dopo la successiva fase davanti al Giudice di

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Leto', is written over a horizontal line.

primo grado inerente anche alla proposizione delle impugnazioni dei soli due imputati (sentenza depositata il 15/2/1993; atto di appello di Paolo Amico depositato il 22/3/1993 e di Pace il 5/4/1993) è pervenuto a questa Corte il 25/5/1993.

In appello il giudizio, iniziato con l'udienza del 9/12/1993, per le rinnovazioni dell'istruzione dibattimentale con ispezione dei luoghi, con due perizie e relativo tempo per la nomina dei periti e conferimento degli incarichi e termini per l'elaborazione dell'elaborato (accresciuti per le difficoltà di reperimento di corpi di reato di cui si dirà), e l'audizione di più persone fra le quali alcune in Roma Rebibbia e altre in sede e per l'acquisizione di diversi documenti (l'esigenza di alcune prove e' emersa durante lo svolgimento del giudizio) si e' protratto fino al 13/4/1994, giorno della pronuncia della sentenza di appello.

La integrazione istruttoria compiuta in appello, contenutisticamente consistente e determinateⁿ per la decisione di conferma della sentenza di primo grado, ha aumentato ovviamente e conseguentemente gli atti processuali.

Il loro contenuto è stato oggetto, ad opera delle parti, di esame critico e trattazione soprattutto analitici, pure nei loro risvolti, anche attraverso una valutazione comparativa cronologica degli sviluppi delle



indagini, col variare spesso apparente dei risultati desumibili da ogni singolo atto.

Ciò impone di riferire in questa sentenza in modo analitico, anche se talora ripetitivo, ma spesso in forma diversa quel che e' stato prospettato dalle parti, specie dalla difesa degli imputati.

A tale scopo la sentenza si articola nelle seguenti parti:

- parte I - "La relazione del processo", in cui sono riferiti tutte le attività svolte e gli atti acquisiti fino al giudizio di primo grado;
- parte II - "Le richieste preliminari in appello e l'ordinanza del 17/12/1993 della Corte", che comprende quasi testualmente l'ordinanza stessa nella quale sono anche le soluzioni di alcune questioni e la valutazione di alcuni fatti e di alcuni comportamenti necessarie per le statuizioni propulsive del dibattimento di appello.

Tutte le statuizioni e le considerazioni contenute nell'ordinanza sono state rivalutate e confermate dalla Corte in sede di decisione finale e costituiscono elementi della motivazione di questa sentenza. Per tal motivo l'ordinanza viene riportata integralmente;

- parte III - "I risultati dell'istruzione dibattimentale d'appello compiuta secondo l'ordinanza del 17/12/1993", sono riferiti col contenuto degli atti acquisiti;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. P.', with a long horizontal stroke underneath.

- parte IV - "l'istruzione dibattimentale eseguita in seguito a nuove richieste ed esigenze";
- parte V - " I motivi della decisione".

Alla fine della sentenza vi è un indice sommario della intera motivazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberici", is written above a horizontal line.

PARTE PRIMA = LA RELAZIONE DEL PROCESSO

1- LA RELAZIONE INTRODUTTIVA IN APPELLO

Alla prima udienza del processo in questo grado di appello é stata svolta la relazione che, in modo simile, segue.

2- IL GIUDICE DOTT. LIVATINO E LE SUE ABITUDINI PER RAGGIUNGERE L'UFFICIO

Il magistrato dott. Rosario Livatino aveva espletato in Agrigento le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e si era da poco trasferito in quel Tribunale, ove esercitava le funzioni di giudice. In tali qualità aveva trattato e trattava processi e procedimenti (ordinari, per misure di prevenzione, ecc.) relativi a fatti gravi, pure di delinquenza associata ed anche di tipo mafioso ed a persone in essi coinvolte o comunque ritenute socialmente pericolose.

Egli aveva abitato ed abitava stabilmente in Canicattf con i suoi genitori (era celibe) conducendo vita ritirata. Si recava agli uffici giudiziari di Agrigento quasi quotidianamente secondo le esigenze di ufficio, con la sua auto, percorrendo la statale 640 (derivata da strada costruita come a scorrimento veloce, ma poi declassata non avendo i requisiti di questo tipo), che congiunge Porto Empedocle all'autostrada




Palermo-Catania, passando piú o meno vicino ai centri che serve, fra i quali sono, oltre i due capoluoghi Agrigento e Caltanissetta ed altri comuni, anche, per quanto qui interessa, Canicattf (AG) che vi é collegato con due svincoli (nord verso Caltanissetta e sud verso Agrigento), e Favara (AG), che é fra Canicattf ed Agrigento.

La distanza fra Canicattf ed Agrigento é inferiore ai Km.30.

3- L'AGGRESSIONE E LA NOTIZIA DATA DA NAVA AL 113

Il 21 settembre 1990, alle ore 8,45 circa, il dott.Livatino, mentre, come di consueto, da Canicattf si recava ad Agrigento con la sua FORD FIESTA (non di ultimo tipo, come emerge dalle fotografie), di colore amaranto, targata AG 174248, subi un'aggressione mortale al km 12,700.

Al "113" della Questura di Agrigento pervenne poco dopo una telefonata di Piero Ivano Nava che comunicó di avere notato sulla SS 640 (che egli per ragioni di lavoro aveva percorso nello stesso senso) una Fiesta ferma sul lato destro, col lunotto posteriore infranto e vicino ad essa due giovani uomini: uno con la pistola in pugno stava scavalcando il guard-rail verso la scarpata di destra della strada, l'altro, che indossava un casco, era in piedi in atteggiamento di attesa.



4- IL PRIMO INTERVENTO DELLA P.G. SUL POSTO

La Polizia, accorsa sul posto, trovò la Fiesta col motore acceso ed il cambio in "folle" con segni di colpi d'arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sinistra.

In fondo alla suddetta scarpata di destra (per chi va verso Agrigento), nel greto asciutto del torrente S. Benedetto (v. foto) vi era già morto il dott. Livatino, ch'era stato colpito in più parti con proiettili d'arma da fuoco.

Si ipotizzò subito che il Livatino fosse stato aggredito a colpi d'arma da fuoco durante il viaggio, avesse tentato una fuga prima retrocedendo o invertendo il senso di marcia e dopo scappando per la scarpata, ov'era stato raggiunto ed ucciso, (v. tuttavia nella parte quinta).

5- RISULTATI DELL'AUTOPSIA E DELLA PERIZIA TANATOLOGICA

Dalla visita esterna del cadavere (v.verbale in vol. atti per il dibattimento f.15 e seg.), dall'autopsia (v. verbale, ivi, f. 17 seg.) e dalla relazione di perizia autoptica (ivi f.227 seg; in particolare f.241 seg.) risultò che egli era stato raggiunto da 5 colpi d'arma



da fuoco corta, cal. 9, sparati da due armi diverse.

Era stato attinto:

- 1) alla regione infrascapolare sinistra; il proiettile con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente da dietro in avanti e dal basso in alto, era fuoriuscito dalla base latero-cervicale destra;
- 2) alla faccia posteriore del terzo inferiore del braccio destro da due proiettili; uno era fuoriuscito subito dopo brevissimo tramite sottocutaneo;
- 3) alla stessa zona dal già detto secondo proiettile, con tramite anatomico a direzione da destra a sinistra e lievemente dall'alto in basso; dalla regione ascellare era penetrato nella parete toracica e dopo avere attraversato i tre lobi del polmone di destra, si era arrestato nella cavità polmonare;
- 4) alla regione naso labiale destra da proiettile con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso; era fuoriuscito dall'angolo mandibolare destro, aveva avulso alcuni denti dell'arcata superiore destra, aveva fratturato la emimandibola destra, era penetrato nella spalla e si era arrestato nella cavità glenoidea;
- 5) alla regione parietale sinistra, da proiettile, con tramite anatomico a direzione da sinistra a destra e lievemente dall'avanti all'indietro; esso dopo avere attraversato la massa encefalica, era uscito dalla




regione occipitale destra.

Fu riscontrata anche una lesione lineare alla regione occipitale, disposta trasversalmente, prodotta da un colpo a striscio con ferita quasi a solco.

Il perito rilevò che la sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili e la direzione dei tramiti anatomici da essi prodotti portavano a stabilire che i colpi furono esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale). Il quarto ed il quinto colpo erano stati esplosi quando già il dott. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei suddetti cinque colpi portarono il perito ad accertare che esso era stato esploso a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre cm 30/40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che raggiunse il dott. Livatino verosimilmente mentre stava scavalcando il guard-rail della strada assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti; il secondo ed il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga per la scarpata; dovette poi passare un certo tempo impiegato dal dott. Livatino per raggiungere il punto ove



cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante direttamente dal guard-rail circa m. 81,50, come si vedrà subito; ma v. anche parte quinta).

I due proiettili repertati nel cadavere apparivano sparati da due armi diverse cal. 9 parabellum.

La morte fu causata da collasso cardio-circolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spappolamento encefalico.

Furono riscontrate anche escoriazioni nella faccia postero-laterale dell'avambraccio sinistro e sulla faccia antero-mediale dello stesso avambraccio, alla regione mentoniera, allo zigomo destro, al ginocchio ed al collo del piede destro ed ecchimosi palpebrale bilaterale (v. anche le fotografie).

6- GLI ABITI CHE INDOSSAVA

Come emerge anche dalla documentazione fotografica allegata agli accertamenti tanatologici ora riferiti (vol cit. foto una e due a f.93 che lo mostrano ancora a terra nel luogo in cui fu ucciso) il dott. Livatino non indossava la giacca (che si vede appesa nell'apposito gancio posto nella zona posteriore della sua auto v. nel n. seguente); era in camicia a mezze maniche di colore azzurrino con disegno a quadri di media grandezza e cravatta rosso scuro a disegni.



7- GLI ACCERTAMENTI DELLA P.G. IN C.DA S. BENEDETTO
(LUOGO DELL'OMICIDIO) ED IN C.DA GASENA, BEVAIO-PETRUSA
(LUOGO DI RITROVAMENTO DI VEICOLI E DI ARMI BRUCIATI)

7-1-1= IN C.DA S.BENEDETTO

Dal sopralluogo eseguito dalla P.G. (anche dalla Polizia scientifica) su richiesta e in presenza del P.M. in contrada S. Benedetto di Favara (in più atti erroneamente indicata come di Agrigento) alle 9,30 dello stesso 21/9/1990 (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/1991 recante il n. di affollazione n.238 e segg. - si avverte che la numerazione non è quella propria di questo volume che manca del tutto, ma verosimilmente quella originaria del fascicolo del P.M., che quindi è mancante degli atti rimasti in quel fascicolo) risulta quanto segue.


Al Km. 12+700 della SS 640 (il chilometraggio è nel senso dalla provincia di Agrigento a quella di Caltanissetta, all'autostrada FA-CT) ferma alla sua destra, nel senso di marcia verso Agrigento, vi era la Ford Fiesta a due sportelli, di colore amaranto, targata AG 174248, del dott. Livatino con il motore acceso, il cambio in folle e la leva del freno a mano abbassata.



Essa era con la parte posteriore destra addossata al guard-rail e la parte anteriore a circa cm. 50 dallo stesso (v. ivi, foto 9 e 10 a foglio 253, 18 a foglio 259). Il vetro dello sportello destro era rotto ed i relativi frammenti erano sparsi al suolo (ivi foto n.12 a foglio 254); il vetro del lunotto posteriore era rotto (ivi foto n.18 a foglio 259). Il faro anteriore sinistro e l'indicatore di direzione anteriore sinistro erano rotti (ivi, foto n.10 a foglio 253, n.11 a foglio 254) con lamiera della parte soprastante il faro ed il paraurti ammaccati e rientrati; piccoli resti del vetro del faro erano ancora sulla resega posta sotto il faro stesso (v. foto) e ciò prova che il vetro fu rotto durante l'aggressione. Il vetro dello sportello sinistro era parzialmente abbassato (ivi, foto n.14 a foglio 255). Dietro il vetro laterale posteriore sinistro è visibile la giacca del dott. Livatino appesa all'apposito gancio (ivi foto n.4 a foglio 255), dello stesso tessuto dei calzoni da lui indossati (v. fotografie citate).

La guarnizione metallica del vetro dello sportello sinistro presentava, nel montante posteriore, un'interruzione prodotta verosimilmente da proiettile d'arma da fuoco (ivi, foto n.14 a foglio 255 e foto n.15 a foglio 256).

Nella parte superiore dello stesso sportello sinistro in corrispondenza della cornice fissa della carrozzeria vi era un foro a margini introflessi di



cm.3,5 di diametro. Sulla base dello stesso foro vi erano due concavità contigue del diametro di cm.6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di fucile (v.ivi, foto n.14 a f. 255 e foto n.16 a f. 257). In corrispondenza di essi, all'interno, nella tappezzeria del tetto vi erano due fori a margini estroflessi (fori di uscita) disposti longitudinalmente al suddetto foro di cm. 3,5, posti uno subito dopo il foro stesso e l'altro nella parte terminale destra dello stesso tetto. Nella tappezzeria del tetto nella traiettoria del foro di cm.3,5 vi erano frammenti di sughero e tre frammenti di piombo deformato verosimilmente di pallettoni di cartucce per fucile.

Il vetro del parabrezza presentava un foro d'uscita da proiettile d'arma da fuoco proveniente verosimilmente dal lato sinistro dell'auto, posto a cm. 4 dal montante destro e a cm. 24 dalla sua base.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore verosimilmente per colpi d'arma da fuoco (ivi foto n.17 a foglio 258).

Sul sedile anteriore sinistro vi era un frammento di sughero, proveniente presumibilmente da cartuccia di fucile.

Nel cruscotto lato destro vi era un foro di cm. 1 a margini introflessi (ivi, foto n.19 a foglio 259), che



aveva corrispondenza in un foro nella lamiera posteriore del vano motore, (ivi, foto n.20 a f. 260), ov'era ritenuto un frammento di proiettile deformato.

Nel pavimento sottostante il sedile anteriore destro vi erano un frammento di camicia di proiettile e frammenti di sughero.

Sul manto stradale furono rinvenuti variamente sparsi:

- un bossolo cal. 9 luger marca FG- a m.2 dal guard-rail;
- un bottone grigio con diametro mm. 15, vicino al detto bossolo;
- un bossolo cal.9 parabellum marca GFL dell'anno 1983 a metri 1,20 dal guard-rail;
- una cartuccia cal.9 x 21 marca GFL appena percossa e vicini frammenti del vetro dello sportello anteriore destro a cm.46 dal guard-rail
- un bossolo cal. 9x21 marca GFL a m.2,40 dal guard-rail;
- un bossolo cal.9 luger marca FG a m.1,80 dal guard-rail;
- un frammento di incamicatura di proiettile a m. 1,40 dal guard-rail ed a m.1 da esso, trasversalmente alla strada, terriccio verosimilmente caduto da parafango di auto (ma la Ford non presentava tracce di terriccio).

Nella campagna sottostante allo stesso guard-rail


Gi. P. ...

verso valle (lato ov'era stato rinvenuto il cadavere del dott.Livatino; é interessato sempre e soltanto questo lato della strada e zone adiacenti):

- un caricatore bifilare con scritta F.B. cal 9 para, made in Italy, con all'interno 4 cartucce cal 9 parabellum marca G.F.L. rispettivamente degli anni 82-84-84-88, a m. 6,80 dal guard-rail (ivi, foto n.21 a f.261);
- un occhiale del dott. Livatino a m.7,50 dal guard-rail (ivi, foto n.22 a f. 261);
- una scarpa sinistra, nera, estiva, traforata tipo mocassino del dott.Livatino a m.16 dal guard-rail;
- una cartuccia cal 9x21 marca G.F.L. a m.35 dal guard-rail;
- altra cartuccia dello stesso tipo a m.40 dal guard-rail.

Il cadavere del dott. Livatino era in zona asciutta del greto del torrente, a circa m.81,50 dal guard-rail, supino, con il capo verso Agrigento ed i piedi verso Caltanissetta (ivi, foto n.25 e 26 a f. 263, n. 28 a f.264, n.29 a f. 265, n.34 e 35 a f.268, n.36 e 37 a f. non numerato fra i f. 268 e 269 e n.38 a f.269).

A circa m.2 dalla testa, longitudinalmente al cadavere, vi erano a terra distanziate due macchie rossastre verosimilmente di sangue; altra macchia analoga era sul suolo, in zona soprastante, a m.3 a



destra del cadavere.

Vicino alle due macchie suddette vi erano n.4 bossoli cal 9 x 21 marca B.F.L. (ivi, foto n.29 a f.265 e n.32 e 33 a f.267).

Dall'auto Ford Fiesta del dott. Livatino sono state prelevate dalla superficie esterna del cofano anteriore a destra ed a sinistra frammenti di impronte.

Al suo interno, oltre alla giacca del dott.Livatino, di cui si é detto, vi era una borsa di pelle posta sul pavimento dietro il sedile di guida. .

7 -1-2= IN C.DA GASENA

Alle 9,30 circa dello stesso 21/9/1990 la Stazione CC. di Favara fu avvertita telefonicamente da tale Rosario Milioti che in contrada Gasena di Agrigento, in una stradella di campagna sita nelle adiacenze di un fondo di sua proprietá vi era un automobile in fiamme (v.vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/91 foglio 1 segg.).

I CC., recatisi sul posto, trovarono, ad alcune ~~decine~~ ^{decine} di metri dall'abbeveratoio denominato "PETRUSA", in uno spazio in terra battuta incassato nella collina, una Fiat Uno di colore bianco e una motocicletta Honda, affiancate fra loro e completamente bruciate: l'una e l'altra con le rispettive parti posteriori verso la stradella e le parti anteriori verso

P. Livatino

la scarpata rocciosa della collina che delimita l'area del bevaio (v.ivi foto 3,4,5 a f. 87-88-89; per una visione panoramica dall'alto v.ivi, foto Polizia Scientifica n.39 a f.270 e foto da n.40 a n.43 a f. 271 e 273; per i veicoli foto da n.42 a n.50 a f. da 273 a 276).

La Fiat/Uno turbo diesel aveva le targhe (AG 266800) anteriore a terra e posteriore non più del tutto fissata e pendente (v.ivi, foto 6-7-8 f.90-91-92). Era in qualche parte deformata per l'incendio e presentava alcune ammaccature in particolare nella parte posteriore destra, verso l'angolo, nonché, secondo il verbale di sopralluogo dei CC., "lieve rientranza della carrozzeria si nota lungo tutto lo sportello anteriore "destro", che dalle fotografie (v. la n.48 della Polizia Scientifica) appare prodotto da striscio.

Fra i filamenti metallici e le molle del sedile anteriore destro vi era una culatta-otturatore, completa di canna, di una pistola semiautomatica cal.9 parabellum e sotto lo stesso sedile, tra il materiale carbonizzato, altre parti della stessa arma (v.ivi, foto 9 e 12 fogli 93 e 96).

Sul sedile anteriore sinistro vi era un caricatore da 15 cartucce per pistola cal. 9 parabellum (v.ivi, foto 10 a foglio 54).

Sul sedile posteriore vi era un fucile a canne

P. L. L.

sovrapposte Breda senza il calcio di legno da ritenersi distrutto dalle fiamme (o già in parte segato) (v.ivi fot.13 e 14 f.97 e 98).

Sul basamento dell'abitacolo fra il materiale carbonizzato vi erano alcuni bossoli cal.9, senza fondello, aventi caratteristiche di cartucce scoppiate per il calore dell'incendio. Ivi erano anche n.4 ogive cal.9.

Sul terreno ad un paio di metri dalla ruota anteriore destra della Fiat Uno vi era un bossolo cal.9 con fondello.

La moto Honda del tipo XL 600, senza targa, era a destra della Fiat Uno, a circa cm.80, riversa sul lato destro (v.ivi foto 3, 4, 5 e 6 a f.87,88,89,90).

Era completamente distrutta dalle fiamme col gruppo forcella-manubrio completamente staccato dal telaio, i cerchi delle ruote in lega deformati e rotti per il calore; recava numero di matricola PD 04-5005832.

7-2- IL SOPRALUOGO DELLA POLIZIA SCIENTIFICA


Il sopraluogo analitico eseguito dalla P.G. (Polizia scientifica) dava analoghi risultati ed arricchiva di foto la documentazione.



7-3- IL MATERIALE BALISTICO SEQUESTRATO NEI DUE POSTI

Dal verbale di rinvenimento e sequestro redatto dalla P.G. (vol.atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14-11-92, parte indicata come vol.2, carpetta D, a f.6) risulta che fu sequestrato il seguente materiale balistico:

- il suddetto fucile a canne sovrapposte Breda cal.12 con matricola abrasa, bruciato ed affumicato, completamente mancante del calcio di legno perché bruciato, con due cartucce marca Fiocchi inserite nella camera di scoppio, esplose;
- una culatta-otturatore completa di canna, asta/guida e molla di recupero di pistola cal. 9 parabellum modello 92/SB, Beretta, anno di fabbricazione 1988, con matricola obliterata, mancante del castello, verosimilmente fusi nell'incendio; il tutto bruciato e affumicato;
- un serbatoio bifilare da 15 colpi per pistola cal.9 parabellum, bruciato ed affumicato, con i ganci delle munizioni deformati e fra essi piombo fuso da far ritenere verosimile lo scoppio di cartucce all'interno per il calore dell'incendio;
- un cane di pistola cal. 9 parabellum;
- un grilletto per pistola cal.9 parabellum con metallo fuso attaccato ad esso;




- un'asta guida molla completa di molla di scatto del cane per pistola cal.9 parabellum;
- un chiavistello di ritegno della culatta otturatore per pistola cal.9 parabellum;
- una leva di collegamento per pistola cal.9 parabellum;
- un'ogiva di forma tronco-conica cal.9;
- n.3 ogive di forma conica cal.9;
- n.4 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "luger.FG", bruciacchiati;
- n.2 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "GFL.84" bruciacchiati;
- n.3 bossoli senza fondello per pistola cal.9 parabellum "luger F.G." bruciati ed in parte dilaniati;
- n.3 bossoli senza fondello cal 9x21 "G.F.L."

B- LE PERIZIE BALISTICHE PER INDIVIDUARE LE DUE ARMI SEQUESTRATE (FUCILE E PISTOLA)

Sono state eseguite perizie balistiche sulle due armi rinvenute in c/da Gasena di Agrigento ai fini di accertare il loro numero di matricola.

La matricola originaria del fucile era 777.446 (v.vol.atti prodotti dal P.M. all'udienza n.1 del 14/11/1990 - gruppo indicato come vol. IV f. da 191 a 219).

Per la pistola, invece, non è stato possibile



esaltare il numero di matricola (ivi, f. da 172 a 189).

9- LA PROVENIENZA DA FURTI DELLA FIAT/UNO, DELLA MOTO HONDA E DEL FUCILE (INCERTA PER LA PISTOLA)

La FIAT-Uno risultò intestata a Salvatore Vaiana, res. in Agrigento, ed a lui rubata secondo la sua denuncia del 13/5/1990 alla Stazione CC di Villaseta (AG).

La motocicletta Honda XL 600 risultò, all'ufficio motorizzazione civile di Agrigento, targata AG 41952 ed intestata ad Antonino Calamita residente in Licata ed a lui rubata il 9-6-1990 secondo la sua denuncia del 30/7/1990 al Commissariato P.S. di Licata.

Il fucile a canne sovrapposte Breda risultò rubato ad Antonio Bruccoleri in Favara il 2-12-1989. Incerta rimase la provenienza della pistola non essendo stato accertato con la perizia il suo numero di matricola.

10- IL TESTE PIETRO NAVA E LE SUE INDICAZIONI.

Il suddetto Piero Ivano Nava narrò (ci si serve qui di risultanze processuali varie, avvertendo che sulle dichiarazioni e riconoscimenti del Nava, almeno in



alcuni punti, vi é contrasto fra le parti, tanto che la sentenza di primo grado vi dedica piú pagine; v. anche le parti che seguono) che egli, con attivitá di direttore commerciale per il sud-Italia di un'impresa fabbricante porte blindate, la mattina del 21-9-90, alle ore 7 circa, in Enna, aveva rifornito di carburante la sua Lancia Thema tipo familiare (S.W.), dovendosi recare al villaggio Mosé di Agrigento (posto vicino al centro urbano verso sud-est) dove aveva un appuntamento per il suo lavoro alle 9,30; controllando la pressione delle gomme, aveva notato un chiodo conficcato in un copertone, ma, trattandosi di pneumatici senza camera d'aria interna e quindi con sgonfiamento a tempo lungo, aveva preferito intraprendere il viaggio, pur mantenendo per prudenza bassa velocitá.

Alle 8,30 circa, quando aveva oltrepassato lo svincolo di Canicattf sud, in un tratto ove la strada é caratterizzata da curve, era stato superato in modo audace che aveva richiamato la sua attenzione da una motocicletta che procedeva ad alta velocitá: essa aveva paramanopole bianche e la targa collegata al parafango con nastro adesivo (o per tenerla o per coprirla come avveniva in parte); su essa erano due persone, di cui quella seduta dietro indossava un maglione rosso ed un casco bianco.

Dopo una diecina di minuti aveva notato, sulla sua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Di...', is written over the end of the text. The signature is stylized and includes a horizontal line underneath.

destra, ferma, una Ford Fiesta di colore rosso, col lunotto posteriore rotto. Dinanzi alla parte anteriore della Fiesta era fermo in piedi un uomo, che, avvicinandoglisi, aveva identificato per il giovane col casco bianco e maglione rosso, che poco prima aveva visto come secondo passeggero sulla motocicletta che l'aveva sorpassato; era vicino alla motocicletta, che era ferma, in atteggiamento di attesa. Mentre superava la Fiesta, aveva visto un secondo uomo giovane con stivali da motociclista con fibiette, calzoni beige, in basso posti dentro gli stivali, camicia " Madras" [tessuto leggero di cotone a righe o quadri di colore vivace] a quadri marrone-verde. Egli stava scavalcando il guard-rail sulla destra ed impugnava con la mano sinistra una pistola con canna piú lunga e larga del normale, tanto da far escludere che si trattasse di arma a tamburo. Aveva avuto la sensazione che nella sottostante scarpata vi fosse una persona di media corporatura con un indumento azzurro, che fuggiva.

Una trentina di metri oltre vi era ferma sulla sua destra una Fiat/Uno beige, con i fari anteriori rotti; non vi erano persone a bordo.

Aveva tentato di avvertire la polizia col radiotelefono della sua Thema, ma non era riuscito a stabilire il collegamento, per cui aveva telefonato appena giunto al villaggio Mosé.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. ...', with a long horizontal stroke underneath.

11- L'INIZIALE RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Dall'esposizione introduttiva dei fatti da parte del P.M. nel primo grado del giudizio, trascritta nella sentenza della Corte di assise, risulta che la vicenda fu ricostruita come segue e questa ricostruzione è stata recepita dalla sentenza di primo ed è accettata in linea di massima dalle parti.

Il dott. Livatino, mentre con la sua auto andava verso Agrigento, era stato costretto a fermarsi con colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Fiesta ed era stato sorpassato dalla Fiat /Uno e dalla motocicletta; probabilmente ancora illeso, aveva tentato una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia, fermandosi con urto del posteriore destro dell'auto sul guard-rail; aveva tentato allora la fuga scendendo verso la scarpata di destra, ma era stato raggiunto, era stato colpito con più colpi provenienti da due pistole cal.9 ed ucciso sul posto (erano stati sparati anche due colpi "di grazia" mentre era morente).


Picchi

12- L'INDIRIZZO DELLE INDAGINI VERSO PERSONE DI PALMA DI MONTECHIARO, VERSO AMICO E PACE E VERSO ALTRE PERSONE DI ALTRE ZONE

Ancora dalla stessa esposizione introduttiva del P.M. si apprende che, "sulla scorta delle prime "indicazioni fornite dal teste [il suddetto Nava] nel "corso delle individuazioni fotografiche effettuate la "sera del 21-9-90, le indagini venivano indirizzate nei "confronti di tale Amico Paolo ed altri pregiudicati di "Palma di Montechiaro (AG), legati al primo da sicuri "rapporti di amicizia, da qualche tempo sospettati di "essere Killers affiliati ad un'organizzazione di stampo "mafioso operante in quel comune, ove peraltro si erano "registrati numerosi omicidi riconducibili alla spietata "lotta fra schieramenti contrapposti".

Così, da intercettazioni telefoniche e da elementi acquisiti nelle perquisizioni nella case del suddetto Amico, di Domenico Pace e di Gaetano Puzangaro (questi molto vicini all'Amico) la P.G. aveva appreso che essi da alcuni mesi erano in Germania ed Amico era reperibile presso un ristorante di Dormagen e Pace in altro di Berlino.

Accertamenti presso le poste di Palma di Montechiaro avevano consentito di accertare che l'Amico era reperibile a Laverkusen presso Filippo Manganello,




anch'egli di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeyer, a casa della quale era stata indirizzata una raccomandata.

In seguito a servizi, anche di pedinamento, gli agenti tedeschi della BKA notarono, alle ore 17 circa del 5-10-1990, l'Amico che usciva dall'abitazione della Tegtmeyer, lo fermarono e lo condussero per accertamenti al Commissariato di Colonia, ove alle 24 giunse il Nava accompagnato da funzionari del Nucleo centrale anticrimine.

Intanto - come si ricava sempre dall'esposizione del P.M. - la Polizia tedesca aveva rintracciato Domenico Pace, "il quale, presso il Commissariato di Colonia veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dal "teste Nava con le modalità dallo stesso precisate in "sede di incidente probatorio".

13- RICHIESTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NISSENO
AL PROCURATORE DI COLONIA DI ARRESTO DI AMICO E PACE -
LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - I REATI IMPUTATI

Questi dati, le contraddizioni fra le dichiarazioni di Amico e quelle di Pace, nonché la smentita dell'alibi dell'Amico (essersi trovato a Monaco) indussero il P.M. -com'egli ha riferito nella richiamata esposizione- a chiedere al Procuratore della



Repubblica in Colonia l'arresto provvisorio di Amico e Pace ai fini dell'estradizione e la pratica relativa venne subito avviata in base al provvedimento di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta per i seguenti reati attribuiti all'Amico, al Pace e ad altri rimasti ignoti, che sono quelli costituenti l'imputazione sulla quale ha giudicato la Corte di assise nissena:

- a) omicidio del giudice dott. Livatino aggravato dalla qualità dell'ucciso, da premeditazione e da "far parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso" (art.61, n.10-110-575-576, n.4-577 n.3 cod.pen.);
- b) detenzione illegale di pistola Berretta cal.9 parabellum con matricola punzonata e di altra cal. 9 (art.81, c.1-110 cod. pen. 10 legge 14-10-1974, n.497);
- c) detenzione illegale di "fucile sovrapposto" marca Breda cal.12 con matricola abrasa (art.110 cod.pen- 10 e 14 legge 14-10-1974, n.497);
- d) detenzione illegale del fucile indicato in c) arma clandestina (art.110 cod.pen. 23, c.3; legge 18-4-1975, n. 110)
- e) porto illegale delle armi da guerra indicate in b (art. 81, c.1- 61, n.2- 110 cod.pen. 12 legge 14-10-74, n. 497);
- f) porto illegale del fucile indicato in c) (art.61 n.2- 110 cod.pen 12 e 14 legge 14-10-1974, n. 497);



g) porto illegale, al fine di commettere il reato di cui al capo a, della pistola cal 9 indicata in b, arma clandestina (art. 61 n.2- 110 cod. pen. - 23, c.4 legge 18-4-1975, n.110)

h) ricettazione della pistola e del fucile armi clandestine ed il fucile inoltre rubato ad Antonio Bruccoleri il 2-12-1989 in Favara (art. 81-110-648 cod. pen.);

i) ricettazione della FIAT -Uno, AG 266800, sottratta a Salvatore Vaiano il 13-5-1990 in Villaseta di Agrigento e della Honda 600, AG 41952, sottratta ad Antonio Calamita il 9-6-1990 in Licata (art.81-110-648 cod.pen),

l) danneggiamento seguito da incendio dell'automobile e della motocicletta, della pistola e del fucile clandestini suddetti "al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti" (art. 61, n.2-110-424, cpv., cod. pen.);

m) associazione di tipo mafioso con l'aggravante della "disponibilità di armi per il compimento della finalità "dell'associazione" (art.416 bis cod. pen.).

Fatti commessi in Agrigento ed altrove sino al 21-9-90.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Russo', written over a horizontal line.

14- INTERROGATORIO DI AMICO E PACE IN COLONIA CON INTERVENTO DEL G.I.P. E DEL P.M. NISSENI - ESTRADIZIONE - INTERROGATORIO IN ITALIA - INCIDENTE PROBATORIO PER AUDIZIONE DEL TESTE NAVA E LE SUE RICOGNIZIONI DI PERSONA


Il 10-10-1990 il P.M. ed il GIP intervennero all'interrogatorio di Amico e di Pace nel palazzo di giustizia di Colonia - sempre secondo la esposizione del P.M. in udienza -; l'11-10-1990 egli sentì sempre in Colonia alcuni testimoni.

Il 18-12-1990 Amico e Pace furono estradati ed il 21-12, in sede di interrogatorio nel carcere di Paliano, esercitarono la facoltà di non rispondere.

Il 5-3-1991 con incidente probatorio fu assunto come testimone il suddetto Nava e fu espletata la formale ricognizione di persona nei confronti di Amico e Pace, il quale ultimo fu riconosciuto come la persona vista con la pistola in pugno avviarsi verso la scarpata nel luogo dell'omicidio la mattina del 21-9-1990. -

15- RICHIESTA E DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO

Su richiesta del P.M. del 20-5-1991, il GIP nell'udienza preliminare del 22-6-1991 dispose il rinvio



a giudizio di Amico e Pace per rispondere dei reati sopra indicati al n.13.

16- IL GIUDIZIO E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Nella fase di giudizio (dibattimento iniziato con l'udienza del 14-11-1991) dopo l'istruzione dibattimentale e l'espletamento di un procedimento incidentale per "legittima suspicione" proposto da Domenico Pace ex art. 45 seg cod. proc. pen. (che importò la breve sospensione del processo e si concluse con provvedimento di reiezione della Corte di Cassazione del 5-6-1992), la Corte di assise con la sentenza del 18-11-1992 (dep. il 15-2-1993) dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti con le seguenti modifiche:

- escluse dall'omicidio l'aggravante di cui all'art.576, n.4 cod.pen. non risultando "il delitto di omicidio consumato dall'associato a delinquere al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura e alla "carcerazione";
- configurò i reati di detenzione e porto illegali di arma da guerra, cioè le due pistole, come di arma comune secondo la nuova giurisprudenza;
- unificò tutti i reati per continuazione, eccetto il reato di associazione di tipo mafioso.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. Amico', is written over a horizontal line at the bottom right of the page.

Condannò Amico e Pace alla pena dell'ergastolo e lire diecimilioni di multa per i reati unificati per continuazione ed ad anni sei di reclusione per il reato ex art. 416 bis cod.pen., cumulando le pene nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno; li condannò alle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale, decadenza dalla potestà dei genitori, pubblicazione della sentenza con affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento e Palma Montechiaro e per estratto per una volta sul Giornale di Sicilia, revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi eventualmente concesse); dispose la misura di sicurezza personale della colonia agricola per anni due, nonché quella patrimoniale della confisca di armi ed altri oggetti sequestrati ad eccezione della FIAT/Uno e dell'Honda delle quali ordinò la restituzione ai proprietari; condannò i due alle spese processuali e di mantenimento in carcere nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio civile, e al rimborso delle spese in favore dei genitori del Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituitisi parte civili.

17- GLI APPELLI DEGLI IMPUTATI E I MOTIVI

Contro questa sentenza hanno proposto appello:



a) l'Amico chiedendo:

- 1) l'assoluzione per non avere commesso il fatto;
- 2) l'attenuante della minima partecipazione ai fatti;
- 3) le attenuanti generiche

b) il Pace chiedendo:

- 1) la riapertura dell'istruzione dibattimentale per :
 - acquisire al fascicolo del dibattimento gli atti assunti nelle rogatorie internazionali del 27-9-1990 e del 3-10-1990 (per le contraddizioni con atti assunti);
 - acquisire tutte le dichiarazioni rese dal teste Nava alle Autorità di polizia italiane e tedesche ed ai P.M. della Procura nissena (per le contraddizioni con altre dichiarazioni acquisite); per lui si assume in sostanza che abbia riconosciuto per l'uomo con l'arma in pugno che scavalcava il guard-rail, prima, lo stesso giorno del fatto, in Agrigento, in fotografia, l'Amico e non il Pace e, poi, in Germania, di persona, non più l'Amico, ma il Pace e che entrambi gli imputati gli erano stati mostrati prima singolarmente inquinando la prova;
 - ammettere i testimoni Lorenzo Rosso, Franco Castaldo e Sandro Ruotolo giornalisti (per riferire sulle dichiarazioni a loro fatte da Rosario Spatola e Giacomina Filippello sull'omicidio Livatino e sulla posizione indicata in primo grado);
 - disporre l'esperimento giudiziale e la perizia tecnica chiesti all'udienza n.19 del 14/4/1992 ed a quella n.22 del 21/4/1992 di primo grado;



- risentire il collaboratore della giustizia Schembri per completare le sue deposizioni per indicare gli autori dell'omicidio Livatino, che non aveva indicato ed acquisire copie senza "omissis" delle dichiarazioni rese il 7-8-1992 agli ufficiali di P.G. delegati dalla Procura di Palermo, il 10-9-1992 alla sostituta della Procura di Palermo, dott. Principato, ed ancora il 24-4-1992 alla stessa, già prodotti in copie dal P.M.; acquisire le copie di tutte le dichiarazioni rese dallo Schembri a polizia ed a magistrati;

2) assolvere il Pace dai reati ascrittigli per non averli commessi;

3) assolverlo da quello ex art.416 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste;

4) ridurre la pena inflitta per il reato ex art. 416 bis.

18- DICHIARAZIONI ED ATTI RILEVANTI ACQUISITI IN PRIMO GRADO E RIFERITI NELLA RELAZIONE

Per una più completa informazione la relazione è stata arricchita con l'indicazione di dichiarazioni ed atti aventi comunque rilevanza ai fini del giudizio d'appello, ed in particolare riferendo più largamente di quelli il cui contenuto è stato oggetto di esame critico delle parti.



19- LE DICHIARAZIONI DEI PRESIDENTI DI SEZIONE DEL
TRIBUNALE DI AGRIGENTO, AGNELLO E D'ANGELO

I Presidenti di sezione del Tribunale di Agrigento, Maria Agnello e Luigi D'Angelo, hanno riferito alla Corte di Assise quanto segue.

a) La prima (v. vol. verbali di udienza: ud n.6 del 25/2/1992, f. 102), presidente di sezione penale dal febbraio 1989, ha indicato le ragioni del trasferimento del Livatino dalla Procura al Tribunale agrigentino con passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti (avvenuto nel luglio 1989), nell'accentuazione del ruolo di parte che il nuovo codice di procedura penale ha dato al P.M..

Il passaggio dalle funzioni requirenti era avvenuto senza alcuna difficoltà per il Livatino; "l'approccio é stato ottimo grazie all'elevato grado di professionalità del dr. Livatino, al suo grande attaccamento al lavoro, al suo grande rigore morale".

Il passaggio di funzioni (le requirenti esercitate già per quasi un decennio) nella stessa sede aveva dato luogo ad incompatibilità che avevano imposto la sostituzione del Livatino con altri giudici distratti dal civile, ove già erano carenti anche per trasferimento di alcuni magistrati (es. Bellino, Fratantonio) in altra sede.




Era anche avvenuto che tale Rosario Cannarozzo, che doveva essere giudicato per tentato omicidio dal Tribunale, presieduto dalla stessa Agnello e composto da Livatino e Turco, aveva proposto ricorso per ricusazione dell'intero Collegio, perché gli stessi giudici avevano trattato la sua richiesta di riesame di provvedimento di custodia cautelare respingendola ed estensore era stato il Livatino.

Il 21/10/1990 il Tribunale doveva trattare, fra l'altro, due misure di prevenzione relative a Giuseppe Calafato e Francesco Allegro da Palma di Montechiaro.

Il Livatino, che doveva andare in ferie, era stato trattenuto per consentire lo svolgimento di lavoro fra cui la trattazione delle misure suddette [il difensore di Pace, avv. Russello, esercente in Agrigento, dirà poi nella discussione orale d'appello che alcuni procedimenti venivano per quella udienza da altra precedente in continuazione].

b) Il secondo (ivi, f.107), presidente di sezione dal febbraio 1990 e destinato alla Corte d'assise e già giudice civile nello stesso Tribunale agrigentino, ha spiegato allo stesso modo il passaggio del Livatino dalla Procura al Tribunale. Ha indicato la ricorrenza delle incompatibilità alle quali vi era difficoltà di ovviare, anche perché mancavano 5 su 11 giudici in organico, situazione oggettiva che aveva determinato



un'agitazione fra gli Avvocati che stava sfociando in un'astensione dal lavoro, di cui gli aveva parlato il presidente Bisulca (già affetto dal male incurabile del quale tempo dopo sarebbe morto), ipotizzando anche il passaggio del Livatino al civile, che "non ebbe seguito "per non creare un precedente di interferenza sul "principio del giudice naturale".

Era anche avvenuta (per la prima volta, al suo ricordo, dopo tanti anni) la suddetta ricusazione dell'intero Collegio penale, di cui faceva parte anche il Livatino, da parte del Cannarozzo.

Altra volta, in occasione di un procedimento per misure di prevenzione c/ Ferro da Canicattf, il collegio di difesa, composto da avvocati di Agrigento e di Palermo, si era posto il problema se ricusare il dott.Livatino, perché come P.M. aveva compiuto atti di istruzione nel cosiddetto maxi-processo di Agrigento contro il detto Ferro ed altri imputati di associazione di stampo mafioso, ma non avevano formulato la richiesta ritenendo di disporre di prove della legittima provenienza del patrimonio. Il P.M. aveva concluso per il rigetto della richiesta della misura patrimoniale, ma il Tribunale "aveva imprevedibilmente" confiscato una "minima parte di tali beni", per cui si era riacceso un contrasto di opinioni all'interno del collegio di difesa. Gliene aveva riferito l'avv. Empedocle Mirabile, che era allora componente del Consiglio dell'Ordine (o



uno del suo studio) aveva ottimi rapporti con lui anche per la sua qualità di presidente della sottosezione dell'Associazione magistrati, alla quale allora si chiedeva un intervento per la deficienza degli organici del Tribunale.

20- ID.: DEI GENITORI DEL DOTT. LIVATINO

I genitori del Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo (ivi, ud. n.7 del 26/2/1992, f. 117 e f.118), hanno dichiarato che il figlio svolgeva vita molto serena, divisa fra l'ufficio, la casa e la chiesa. A casa lavorava tanto; negli ultimi giorni più intensamente perché doveva andare in ferie.


La sua condotta anche in famiglia non aveva mai dato luogo a rilievi.

Era molto riservato, specie relativamente al suo lavoro, del quale non parlava mai.

Non aveva subito minacce; non ne aveva mai parlato e la sua serenità le faceva escludere.

Non aveva mai chiesto scorte perché diceva ch'era meglio che avessero ucciso un uomo solo anziché due o tre carabinieri.

Il padre ricordava che uno fra gli ultimi processi che aveva trattato era quello contro Ferro e Guarneri.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Livatino', with a horizontal line underneath.

21- LE DICHIARAZIONI E RICOGNIZIONI DI PERSONA DI
NAVA IN PRIMO GRADO

21-1- RILEVANZA


Maggiore rilevanza hanno le deposizioni e le ricognizioni di persona di Fiero Ivano Nava, in primo grado.

21-2-1- ID.: NELL'INCIDENTE PROBATORIO : LA RICHIESTA DEL P.M. ED IL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P.

Fra essi, secondo gli atti disponibili in primo grado e secondo un ordine cronologico, vanno esaminate anzitutto le due ricognizioni di persona da parte del Nava nei confronti di Pace e di Amico.

Con richiesta del 28-1-1991 (vedi atti inseriti nel fascicolo dibattimentale su richiesta del P.M. all'udienza del 14-11-1991) il P.M. chiese al G.I.P. incidente probatorio per "ricognizione di persone nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, Amico Paolo e Pace Domenico, rispettivamente difesi..... in relazione all'omicidio del giudice Rosario Livatino; che occorre altresì procedere all'assunzione della testimonianza del teste oculare che ha assistito ad alcune fasi dell'esecuzione".

Essa era giustificata con "indifferibili ragioni di



"urgenza connesse con l'esigenza che l'atto di "acquisizione probatoria venga compiuto a distanza di "tempo quanto piú ravvicinata rispetto al fatto-reato per "assicurare una piú attendibile ricognizione, la cui "efficacia dimostrativa potrebbe essere frustata dal "decorso del tempo", nonché col timore che "il teste "oculare sia esposto al pericolo di gravi intimidazioni e "violenze per indurlo a deporre il falso" ed infine per la previsione di non sollecita e prossima definizione delle indagini.

La difesa del Face si oppose con deduzioni dell'8-2-1991 e del 18-2-1991, adducendo l'insussistenza delle condizioni prescritte nell'art. 392, c.1, a) b) e g), cod. proc. pen. (ivi, f. 16 seg.).

Il G.I.P., però, con ordinanza del 31-1-1991 aveva già accolto la richiesta del P.M..

21-2-2- ID.: ID: LA RICOGNIZIONE NEI CONFRONTI DI PACE

Il 5-3-1991 in Solliciano (Firenze) si eseguì la ricognizione di persona da parte del G.I.P. con l'intervento del P.M. e dei difensori dei due imputati.

Il Nava, nella fase preliminare della ricognizione, dichiarò quanto segue: "ricordando e riportandomi alle "dichiarazioni già rese sia alla polizia italiana che a "quella tedesca":

- era in grado di ricordare la persona che aveva visto



impugnare una pistola con la mano sinistra, ma non sparare. Era "più o meno alta intorno 1,75/1,80"; aveva i capelli pettinati all'indietro, con basette tagliate alte secondo la moda, cioè senza basette; il colore dei capelli era "castano scuro o comunque sullo scuro, "indossava camicia tipo Madras a quadri piuttosto "larghi";

- aveva compiuto un riconoscimento di persona (non sono indicati né il nome, né altri elementi di identificazione) in questo stesso processo, in Agrigento "penso negli uffici della polizia ed alla presenza dei "magistrati di Caltanissetta, il qui presente dr. "Sferlazza ed il dott.Mignemi" -Allora gli furono mostrate due volte tre persone, in tutto sei, ma non ne riconobbe alcuna;


- un'ora prima circa di procedere a quest'ultima operazione, negli uffici della polizia di Agrigento, gli erano state mostrate fra 8 ed 11 fotografie "per lo più di tipo segnaletico", incollate su foglio di carta con la sola indicazione di un numero; "in quella occasione "io, pur non riconoscendo nelle stesse foto la persona "da me vista sul luogo del delitto, indicai in alcune "foto, se mai non ricordo in due o tre, le persone "effigiate nelle stesse foto e che a mio giudizio "potevano avere una qualche somiglianza con la persona "da me vista impugnare la pistola". Successivamente,



dopo che aveva proceduto alle ricognizioni di persona negative suddette, gli fu mostrato negli stessi uffici ed alla presenza dei due magistrati un cartoncino doppio foglio con sopra incollate una dozzina di fotografie ed altra fotografia sciolta (portate dai CC.) anche rappresentanti episodi di vita privata. Nella fotografia che riproduceva tre persone all'interno di un bar, la cui vista "mi ha dato un'emozione", aveva ravvisato la somiglianza al 70% di uno dei tre con la persona vista sul luogo del delitto;

- aveva partecipato ad altra ricognizione di persona in Germania, Colonia, in un ufficio di polizia con l'uso di uno specchio monodirezionale: la vide sola e senza altri vicino, in diverse posizioni ed anche mentre camminava. "Ho ritenuto di cogliere strutturalmente e nella "complezione fisica una certa corrispondenza tra tale "persona e quella che la mattina del delitto vidi ferma "in piedi e con casco di motociclista in testa"; ciò perché "ho constatato analogie e somiglianze anche nel "modo di stare in piedi". La relativa verbalizzazione avvenne un'ora dopo per la necessità dell'interprete;

- mezz'ora dopo quest'attività fu invitato ad osservare altra persona, arrestata da poco; egli rimase nella stanza al buio perché non fosse visto e, aperta appena la porta, attraverso lo spiraglio, vide nel corridoio molto illuminato una persona che si intratteneva con una donna (che poi seppe essere l'interprete).



"Nell'osservare quella persona io ebbi immediatamente ed
"istintivamente una fortissima emozione al punto che mi
"venne naturale chiudere lo spiraglio della porta. In
"quel momento io esclamai la frase 'se mi vede sono
"guai' o qualcosa di simile"- Riaperto lo spiraglio,
"rivide la persona e disse (anche se la verbalizzazione
avvenne dopo) "che la persona da me osservata nel
"corridoio era quella che il giorno del delitto fu da me
"vista impugnare con la mano sinistra la pistola; in
"proposito ricordo la frase da me detta 'se non ha un
"sosa, è lui'".

Dopo questi preliminari si procedette alla
ricognizione, a mezzo dello specchio unidirezionale, di
Domenico Pace, che si pose a sinistra di altre due
persone rispetto al Nava, e questi dichiarò "sono certo,
"se vuole un numero posso dire al 98%, che la persona
"posta nel primo posto e cioè il primo da sinistra per
"me che guardo, è la persona da me vista nel luogo del
"delitto impugnare la pistola".

Questo verbale venne riaperto alle 12,30, dopo
l'espletamento della seconda ricognizione nei confronti
di Amico, perché il P.M. ne chiese la ripetizione dopo
prestazione di giuramento da parte del Nava, richiesta
che il G.I.P. respinse (su questo punto v. anche in
parte seconda).



Successivamente si procedette a ricognizione nei confronti dell'Amico (respinta la richiesta della difesa di non procedervi in seguito al risultato della prima ricognizione) (ivi).

Il Nava si riportò alle dichiarazioni preliminari rese nella precedente ricognizione.

L'Amico si pose a destra dei tre, rispetto al Nava: tutti avevano casco di motociclista in testa e si posero di spalle rispetto al Nava.

Questi dichiarò "ritengo che la persona da me vista "nel luogo del delitto sia quella che oggi ha assunto la "posizione di primo alla destra di me che osservo. "Poiché sto indicando una somiglianza relativa alla "struttura fisica complessiva non sono in grado di "precisare il grado di certezza di tale riconoscimento". L'indicato era Amico.

21-3- DEPOSIZIONE DI NAVA COME TESTIMONE.

Dopo le ricognizioni nei confronti di Pace ed Amico, il Nava fu esaminato in incidente probatorio e dichiarò (vedi atti per il dibattimento f.155) quanto segue.


Il 21-9-1990 alle 8,30 circa, mentre con la sua Lancia Thema SW (acquistata il 5-1-1990) percorreva la statale



che da Caltanissetta conduce ad Agrigento, ad andatura abbastanza moderata perché un chiodo si era conficcato in una gomma (come aveva constatato ad Enna intorno alle 7,05 quando ^{aveva} ~~face~~ rifornimento prima di partire), dopo Canicattf, in un tratto caratterizzato da curve, (non sapeva dare migliori indicazioni del posto) era stato sorpassato da una motocicletta che procedeva ad elevata velocità e che aveva sfiorato la sua auto; così aveva potuto notare che la motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa era collegata grossolanamente con nastro adesivo al parafrangente (non sapeva dire se per tenerla o coprirla); sulla moto erano due persone: quella seduta sul sedile posteriore indossava maglione rosso e casco da motociclista bianco.

Percorsi alcuni chilometri (non precisabili), dopo circa 10 minuti, aveva visto nel suo stesso senso di marcia, ferma sulla destra, una Ford Fiesta rossa col vetro posteriore infranto. Davanti alla Ford era fermo ed immobile accanto alla motocicletta, la stessa persona col casco bianco che aveva visto prima sulla moto. Aveva avuto l'impressione che fosse avvenuto un incidente stradale, ma, giunto ad affiancare la Ford, aveva visto una seconda persona mentre stava scavalcando il guard-rail, con una pistola nella mano sinistra.

Era un uomo non vecchio, di età "sicuramente sotto i trenta anni". Calzava stivali da motociclista con



fibiette; vestiva pantaloni beige infilati negli stivali, tipo alla zuava, e una camicia "Madras" a quadri colore marrone e verde.

"Ho riconosciuto tale persona proprio "nell'esperimento di ricognizione effettuato questa "mattina e so, quindi, che risponde al nome di Pace "Domenico, avendolo appreso in questa sede. Si tratta "della stessa persona che, come ho dichiarato alla S.V. "nel verbale di ricognizione di persona redatto qualche "ora fa, avevo già riconosciuto in un esperimento "ricognitivo fatto nella città di Colonia e con le "modalità già da me riferite nei particolari nel "menzionato verbale davanti alla S.V".

A domanda precisò che l'uomo scavalcava il guard-rail "saltando in senso perpendicolare all'asse stradale, a 90 gradi".

Una trentina di metri dopo vi era ferma sulla destra una FIAT-Uno beige che aveva i fari anteriori rotti, come constatò a mezzo dello specchietto retrovisore (a domanda ha chiarito che guardando nello specchio retrovisore- che nella Thema sono ampi - è possibile che abbia visto anche l'uomo con l'arma in pugno -come era stato verbalizzato a Colonia - ma la sua attenzione in quel momento era attratta dai fari della FIAT-Uno rotti). Non vide alcuno su questa auto.

Nell'atto di guardare la persona che stava scavalcando il guard-rail "ho avuto l'impressione che



"nella sottostante scarpata vi fosse qualcuno che
"scappava e che indossasse qualche indumento di colore
"azzurro"; non poteva dare indicazioni su questa persona
perché si è trattato di una visione limitata a qualche
attimo .

La pistola impugnata dal giovane aveva canna lunga
e grossa, come due dita della mano; escludeva che fosse
una rivoltella.

Aveva riscontrato "somiglianza, quanto alla
"struttura fisica, tra la persona da me vista sul luogo
"del delitto all'impiedi e col casco di motociclista ed
"una delle tre persone mostratemi nella mattinata
"odierna in occasione della seconda ricognizione".

Aveva tentato di avvertire la Polizia col telefono
posto sull'auto, ma non era riuscito; aveva poi
telefonato al 113 dall'ufficio del suo cliente posto al
villaggio Mosé di Agrigento. Se - come gli è stato
contestato- alla Polizia di Colonia si era scritto che
aveva telefonato da una cabina pubblica, era stato
frainteso.

21-4- DEPOSIZIONE IN DIBATTIMENTO

Nell'esame dibattimentale Nava ha reso analoghe
dichiarazioni.



21-5- ALCUNE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO ED ALTRE SUE
DICHIARAZIONI ACQUISITE IL 21/9/90 DALL' ISPETTORE P.S.
DI LIO E DAI P.M. NISSENI

In seguito a contestazioni, durante l'esame
dibattimentale sono state acquisite le deposizioni rese
da Nava alle ore 9,40 del 21-9-1990 in Agrigento
all'ispettore P.S. Biagio Di Lio (vol I verb. udienza;
ud. n. 20 del 15-4-1992 f.510) e alle 23/23,30 dello
stesso 21-9-1990 in Agrigento ai due P.M. nisseni (ivi
f. 520).

Diverse richieste di contestazioni e precisazioni
avanzate nella stessa udienza dalla difesa, inerenti
soprattutto ad atti ed attività compiute il 21-9-1990,
sono state respinte e sono oggetto di lagnanze
nell'appello.

Fra l'altro si è contestato dalla difesa di Pace
al Nava di avere indicato un numero di targa della sua
Thema che, invece, era di una SEAT di certo Uliva, ma si
è chiarito che il Nava era incorso in errore materiale
invertendo di posto un 6 ed un 7 costituenti le cifre
della targa.

Si è contestato che egli assumeva di avere avuto
mostrati due gruppi di fotografie ai fini della
individuazione di persone da lui viste a tarda sera del
21-9-1990 mentre dal verbale ciò risultava essere
avvenuto alle 10,35; ma si è chiarito che si era



indicata cosí nel verbale l'ora delle 22,35, seguendo un uso non raro (collegato alle indicazioni degli orologi tradizionali) di denominare le ore pomeridiane come le antimeridiane.

22- DEPOSIZIONE DEL CAP. CC. PAOLO PANDOLFI

Il cap. CC. Paolo Pandolfi, comandante del reparto operativo del Gruppo di Agrigento, ha dichiarato quanto segue (vol.I, verbali di udienza n.15 f. 368 seg).

Appresa la notizia dell'uccisione del Livatino, si era recato subito con personale del suo reparto nel luogo dell'omicidio per i primi accertamenti e, dopo circa due ore, nel luogo ove erano state trovate l'auto e la moto bruciate.

Nel pomeriggio e la sera dello stesso 21-9-1990 erano state eseguite diverse perquisizioni fra cui anche nelle abitazioni di Amico e Pace.

Saputo che un teste aveva assistito all'omicidio, era stato approntato un fascicolo con alcune fotografie per farle esaminare allo stesso, che intanto aveva reso dichiarazioni nell'ufficio della Squadra mobile agrigentina.

La ricognizione fotografica era stata eseguita nella tarda sera dello stesso 21-9-1990 in presenza del sost.procuratore di Caltanissetta dott. Sferlazza.



Nei giorni seguenti continuarono le indagini con altre perquisizioni, intercettazioni telefoniche, ecc..

Il 23 si era recato in Germania a Wiesbaden ove era stato chiesto alla BKA il rintraccio dell'Amico e del Pace.

Era stato rintracciato per primo Amico e nel carcere della Questura di Colonia era stata eseguita la ricognizione da parte del Nava, nel frattempo accompagnato in Germania dalla Polizia italiana, nei confronti dell'Amico. La stessa sera era stato rintracciato il Pace.

Entrambi erano stati interrogati negli uffici della Criminalpol di Colonia da un funzionario in presenza di un magistrato tedesco.

La ricognizione nei confronti di Amico (alla quale egli era stato presente) era stata effettuata dal Nava, che stava in una stanza, attraverso uno specchio che gli consentiva di vedere l'Amico che passeggiava in un corridoio e con esso era un agente in divisa.

"Il teste Nava disse che l'aspetto fisico, il modo di muoversi erano quelli del giovane visto sul luogo dell'omicidio, ma che non poteva dichiarare con certezza trattarsi dello stesso poiché non l'aveva visto in viso e che comunque si trattava del giovane che lui aveva visto col casco in testa".

Il Nava aveva effettuato anche la ricognizione nei



confronti di Pace in presenza di funzionario della polizia italiana e di quella tedesca (anch'egli era presente). Stando in una stanza al buio e vedendo attraverso lo spiraglio della porta il Pace ch'era nel corridoio, era rimasto evidentemente turbato alla vista di questo, tanto da doversi appoggiare alla porta, ed aveva detto "é lui quell'altro" o frase del genere; aveva confermato il riconoscimento anche dopo nuova osservazione del Pace.

Nel controesame il cap. Pandolfi ha chiarito che le prime indagini erano state rivolte verso gli ambienti di Palma di Montechiaro per i precedenti fatti avvenuti in quella zona, ma non erano stati limitati solo ad essa, tanto che si era operato (perquisizioni ed altro), fra le altre, nelle zone di Sciacca, Porto Empedocle e Canicattf.

Al Nava erano state mostrate a tarda sera del 21-9-1990 album di fotografie segnaletiche e normali, fra le quali c'erano quelle di Amico e di Pace.

Nella continuazione della deposizione all'udienza successiva n. 16 del 1-4-1992 (ivi f. 379) ha precisato che le ricognizioni in Germania erano state dirette dall'Autorità tedesca.

Ha aggiunto che a casa del Pace erano stati sequestrati tre maglioni rossi, che, a quanto aveva saputo, erano stati mostrati al Nava, il quale aveva detto che per il colore erano più o meno simili a quello



indossato dall'uomo visto sulla motocicletta.

23- DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GAETANO MARCHICA

Il teste Gaetano Marchica (verbale ud. n. 38 del 5-11-1992, vol.II f.326), pastore, la mattina del 21-9-1990 conduceva il gregge in c/da S. Benedetto, nelle vicinanze della detta SS 640; aveva percepito verso le ore 9 tre colpi di pistola; si era diretto verso la zona degli spari preoccupato per i suoi animali, accertando che essi non avevano subito danni; aveva percepito altri due colpi; si era avvicinato ancora al luogo degli spari ed aveva visto una FIAT-Uno bianca (non vide quante persone vi fossero a bordo) ed una moto tipo Enduro con una sola persona con casco bianco, vestita di scuro, allontanarsi a forte velocità verso Agrigento.

Dal posto ove si trovava non era visibile il punto in cui fu ucciso il giudice Livatino.

Era giunto in questo posto dopo oltre un quarto d'ora da quando aveva udito gli spari e già vi erano gli organi di Polizia.



24- DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE HEIKO KSCHINNA E
DICHIARAZIONE DI GIACCHINO SCHEMBRI, IMPUTATO IN ALTRO
PROCESSO

24-1- LORO CONNESSIONE E RILEVANZA

Le dichiarazioni di Heiko Kschinna e di Giacchino Schembri sono connesse ed interessano altro diverso argomento trattato nella sentenza appellata ed oggetto di contrasti fra le parti.

24-2-1- DEPOSIZIONE DI HEIKO KSCHINNA - MODALITA' DI
ACQUISIZIONE

Heiko Kschinna è un collaborante della Polizia tedesca dal settembre 1991.

La richiesta di consentire la presentazione per deporre davanti alla Corte di Assise di primo grado nissena non è stata accolta dal Governo tedesco per motivi di sicurezza dello stesso teste. Alla richiesta di rogatoria internazionale è stato risposto con l'invio della dichiarazione resa il 7-5-1992 da Heiko Kschinna alla Procura della Repubblica di Stoccarda in presenza della sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Principato, relativamente a



processo per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.), comprendente pure notizie relative a questo processo. E' stata inviata anche la dichiarazione resa dallo stesso Heiko Kschinna alla Polizia tedesca (ivi, f.100 seg.), che é servita per alcune contestazioni e per ricordo di particolari che il dichiarante diceva di avere dimenticato. - Questi verbali con fotografie ed altro fanno parte del verbale dell'udienza n. 26 del 16-6-1992 della Corte di Assise (vol II verbali di udienza f. 47 e seg. e f. 100 e seg.).

24-2-2- ID. - IL CONTENUTO

Egli ha dichiarato che, uscito dal carcere nell'aprile 1990, era andato a lavorare nella pizzeria di Cataldo Grifasi e del fratello di lui, attorno ai quali agiva un gruppo di persone; aveva compiti di autista per il trasporto e la consegna di droga ed armi. Nella prima o seconda settimana di maggio 1990, fra l'una e le due di notte, erano venuti tali Iokino di Mannheim [cioé Gioacchino Schembri] ed Enzo di Ludwigshafen, che ricevettero cocaina.

Successivamente fino all'inizio di agosto 1990, i rapporti si intensificarono per traffico di armi e BTM ed una volta di circa Kg. 27 di oggetti d'oro.

Quando andavano a Mannheim, si recavano prevalentemente a Mannheim-Kaefertal da certo Giovanni



[cioè Giovanni Butticé].

Nel giugno 1990 avevano consegnato a Schembri, nella pizzeria di Mannheim cocaina ed in un piccolo locale attiguo Schembri mostrò ed offrì (forse in compenso grazioso della cocaina, ma sono aspetti marginali per questo processo) armi che a loro non interessavano (avevano interesse a pistole mitragliatrici che Schembri si impegnò di procurare senza riuscirvi).

Il 30-10-1990 era andato a Mannheim-Kaefertal presso la pizzeria di Giovanni [Butticé]. Saputo che vi era Iokino [Schembri] al primo piano, vi era salito da solo e lo aveva trovato con altro italiano, Fabio, (nome per loro convenzionale di Gaetano Fuzzangaro), che egli non aveva mai visto.

Presero cocaina. Schembri aveva detto che non aveva armi e doveva andare a prenderne a Koeln-Porz presso suoi amici e lì avrebbe dovuto parlare anche per Fabio (non sapeva di che cosa).

Si erano rivisti il giorno dopo, come aveva indicato Schembri, ed in tale occasione era stato presentato meglio da quest'ultimo al Fabio, col quale si era intrattenuto a parlare. Schembri gli aveva chiesto se sapesse che in una città tedesca (della quale non ricordava il nome) avessero arrestato persone che in Italia avevano ucciso altre persone.

Fabio [Puzzangaro] gli aveva spiegato la ragione

per cui era presso Schembri: aveva ucciso in Italia un giudice ed un procuratore della Repubblica (così aveva capito).

Schembri aveva mostrato un giornale popolare tedesco che riferiva i fatti. Aveva chiarito che altri due responsabili erano in carcere. Fabio, a sua volta, parlando, si riferiva allo stesso fatto come da lui commesso ed usava la prima persona singolare, non la prima plurale.

Nel verbale della dichiarazione resa il 22-4-1992 a Stoccarda l'episodio è così testualmente riferito. Il 31-10-1990, "nel secondo incontro era così che "Giacchino mi chiese se avessi sentito che lassù, dalle "parti di Colonia, la Polizia aveva arrestato due "italiani, i quali in Italia avrebbero ucciso un "giudice. Lui disse che originariamente gli assassini "erano in tre, ma che erano stati tratti in arresto solo "due, perché il terzo era fuggito. In seguito io gli "dissi di non sapere nulla in merito. Quindi, Giacchino "mi diede un giornale tedesco. Non era pertanto un solo "articolo, ma un giornale intero, nel quale c'era un "articolo che riportava questa faccenda. Io lessi "l'articolo, ma non mi era utile, poiché sino a quel "momento non avevo sentito nulla in merito. Finito "l'articolo Giacchino indicava Fabio e diceva che "questi era il terzo assassino ancora in libertà e che

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Giacchino', is written over the bottom right portion of the typed text.

"era stato lui quello che aveva ucciso il giudice. Fabio
"mi diede conferma di questo, affermando che non poteva
"mostrarsi in pubblico perché ricercato e doveva essere
"molto prudente".

Si era chiarito, cosí, che questa era la ragione
per cui Fabio [Puzzangaro] doveva nascondersi e dormiva
nella stessa stanza con Schembri, ospitato da questo.

I due erano armati e non potevano cedere le armi,
appunto per la detta loro situazione.

24-2-3- ID: ID: I GIORNALI

La Polizia criminale del Commissariato di Koln ha
fatto pervenire n.14 stralci di giornali tedeschi dei
primi di ottobre 1990 in cui si dá notizia degli arresti
dei "mafia-Killer" del giudice Livatino (del quale in
uno vi é pure la fotografia con l'indicazione anche
degli anni, 38, e con altra fotografia del luogo
dell'omicidio) con citazione dei nomi e degli anni,
Paolo Amico, 25, e Domenico Pace, 21, con piú o meno
ampi particolari (v. vol. verbali di udienza; ud. n.31
del 29/9/1992, f. da 250 a 257).

24-3-1- DICHIARAZIONE DI GIOACCHINO SCHEMBRI-LE
VICENDE E L'ASSUNZIONE TELEMATICA IN PRIMO GRADO

Gioacchino Schembri ha reso la dichiarazione



quale imputato (art.416 bis c.p.) in processo connesso pendente davanti agli uffici giudiziari di Palermo; è collaborante della Polizia e di Magistrati italiani, anche se in una nota della Polizia si accennava al fatto che non collaborava più.- E' stato ammesso dalla Corte di assise su richiesta dell'imputato Pace, come controprova al teste Heiko Kschinna.

La Corte di assise ebbe inizialmente difficoltà ad averne la presenza per ragioni di sicurezza.

Il giorno in cui doveva essere sentito dalla Corte di assise (v. verbale udienza n. 34 del 22-10-1992, vol. cit. f. 283) si rese irreperibile; giustificò questo comportamento (v. verbale udienza n.35 del 23-10-1992, in cui rese la dichiarazione vol. cit. f. 289) assumendo di avere avuto un momento di sconforto per essersi "sentito abbandonato dalla legge da un punto di vista "economico; poi mi sono accorto di essermi sbagliato e "mi sono messo a disposizione della legge".

Il processo contiene anche atti che accennano ad intimidazioni che egli ed i suoi avrebbero subito; egli ha anche riferito di aggressioni e tentativo di sequestro del figlio denunciati alla Polizia tedesca (v. anche in seguito sua dichiarazione in appello in parte III n.3,2); di esse al tempo in cui rese la dichiarazione di I grado non vi erano notizie precise; soltanto in un punto egli rifiutò di rispondere adducendo non meglio precisati motivi di sicurezza.



Il tenente CC Felice Ierpone, (ud. n. 38 del 5-11-1992, vol. cit. f. 329) riferì in primo grado che lo Schembri, preoccupato, ed il suo difensore, avv. Giovanni Salvaggio di Agrigento, lo avevano informato rispettivamente il 28 ed il 27-10-1992 che un fratello dallo Schembri a Mannheim "era stato avvicinato da un "palmese [cittadino di Palma di Montechiaro] che gli "diceva che ove il fratello avesse continuato a fornire "dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, sarebbero "derivati danni per la sua famiglia".


Rosario Schembri, sentito in Germania, non aveva confermato l'episodio, dicendo di non essere stato avvicinato da alcuno e di non avere ricevuto minacce.

Nessun accertamento era stato compiuto presso i genitori, unici parenti rimasti a Palma di Montechiaro, "perché non hanno accettato il ruolo assunto dal figlio "e non hanno inteso accedere ad alcun programma di "protezione".

24-3-2- ID.- IL CONTENUTO CON LE RETICENZE

Schembri in primo grado dichiarò quanto segue, avvalendosi molto spesso della facoltà di non rispondere.

Alla fine di ottobre 1990 in una località (che si rifiutò di indicare meglio) di Mannheim aveva avuto un



incontro durato 15-20 minuti con Heiko Kschinna, presente Gaetano Puzangaro, che si era presentato al tedesco come latitante.

Rifiutato di riferire sul contenuto della conversazione, disse che un giornale era sul tavolo. Puzangaro gli aveva detto di essere latitante perché "si sentiva di essere imputato dell'uccisione del "giudice Livatino"; gli aveva manifestato l'intenzione di nascondersi e gli aveva chiesto di trovargli un nascondiglio, tanto che si era attivato per trovarglielo (ha rifiutato di dire se avesse contattato persone a tale scopo); Puzangaro gli aveva detto che dopo una settimana sarebbe venuto suo fratello a rilevarlo.

Gli aveva parlato anche in altre occasioni dell'omicidio Livatino dicendo di "essere stato proprio lui l'autore" e specificando: "è stato proprio lui a sparare al giudice Livatino quando dopo avere accostato l'autovettura si è fermato ed è sceso per la campagna; lui lo raggiunse ed il giudice disse 'cosa vi ho fatto, picciotti?'. - Puzangaro gli ha sparato dicendo: "'Tieni, pezzo di merda!'. Puzangaro era armato di mitra e di una pistola cal.9.... Prima usò il mitra, quando poi si accorse che lo stesso non sparava a raffica, rimase deluso e quando lo raggiunse gli sparò in bocca con la pistola".

Rifiutò di rispondere alle richieste di indicare i correi del Puzangaro e, almeno, quanti essi fossero.



Sull'intenzione del Puzangaro di uccidere il teste Nava, Schembri disse che "altre persone che si "trovavano con il Puzangaro [che non ha voluto indicare neanche nel numero] dicevano che la colpa era del "medesimo che non aveva ucciso il Nava, essendoselo il "Puzangaro trovato davanti al momento del delitto".

Puzangaro gli aveva manifestato l'intenzione di rintracciare il Nava (gli aveva mostrato anche un biglietto in cui era scritto l'indirizzo "Nava Piero Ivano - S. Giovanni Sesto o Sesto S. Giovanni") "per "ucciderlo e farlo possibilmente scomparire". Rifiutó di rispondere per chiarire se oltre Puzangaro altri avessero questa intenzione o l'avessero manifestato anche per quanto gli avrebbe potuto riferire lo stesso Puzangaro [su questi atteggiamenti si veda piú dettagliatamente nella parte quinta].

Questi gli aveva detto anche che si era ferito, non in occasione dell'omicidio Livatino, ma in altro momento, mentre si accingeva a compiere un altro omicidio: a causa della strada sconnessa (non gli aveva indicato la localitá), che percorreva in auto, era partito un colpo dal fucile, non usato per l'omicidio Livatino, ed era stato attinto all'alluce destro. Gli aveva mostrato piú volte la cicatrice.

Schembri rifiutó di rispondere sul modo come Puzangaro era giunto in Germania, sulla intenzione di



lui di crearsi un alibi e sui motivi per i quali Puzangaro aveva ucciso Livatino.

Poi, a contestazione di altra sua dichiarazione, ammise che Puzangaro gli aveva riferito di avere predisposto un alibi per il 21-9-1990 (giorno dell'omicidio Livatino): i componenti di una famiglia (ha rifiutato di indicarne il cognome e se fosse italiana o tedesca) avrebbero testimoniato di averlo avuto ospite quel giorno per il festeggiamento del compleanno di uno di essi [è l'alibi che avrebbero dovuto fornire Manganello ed altri: v. in seguito in questa parte prima, n. da 27 a 30 e nella parte quinta].

Non conosceva Amico e Pace; di essi aveva letto solo sui giornali; non li aveva mai visti in viso tranne sui giornali e da ultimo in carcere (rifiutò di precisare quando era avvenuto per la prima volta).

Disse che Puzangaro gli aveva fatto i nomi - non sapeva se tutti - dei correi dell'omicidio Livatino, ma rifiutò ancora di indicarli, assumendo di tacere per motivi di sicurezza. Non gli aveva fatto i nomi di Amico e Pace: qualcuno dei correi guidava l'auto; non ricordava se gli avesse detto ch'era stata usata anche una moto; non gli aveva parlato dell'uso di un casco.

Ribadì che Puzangaro "disse che era stato lui "l'autore del fatto, ma non specificò come si trovò o "vide il Nava".

Nel corso della dichiarazione parlò delle



conoscenze e degli incontri con Heiko Kschinna, i fratelli Grifasi, Butticé, come li ha riferiti Heiko Kschinna, ed indirettamente del giornale ch'era sul tavolo.

A contestazione della parte civile precisò che Giuseppe Croce Benvenuto, quando nell'aprile-marzo 1991 era arrivato in Germania ed aveva sentito lui e Fuzzangaro parlare dell'omicidio Livatino e si era reso conto che Fuzzangaro aveva narrato molti particolari, "reagi molto male adirandosi con il Fuzzangaro".

25- LE DICHIARAZIONI DI AMICO E PACE IN PRIMO GRADO

25-1- IN GENERALE

Sia Amico che Pace resero inizialmente in Germania, al tempo del loro arresto, brevi dichiarazioni nel quadro del procedimento di estradizione. Poi, durante il processo e per la maggiore parte della sua durata non resero dichiarazione alcuna.

All'udienza preliminare davanti al G.I.P. Amico non comparve e Pace non fece dichiarazioni.

In dibattimento quando l'istruzione dibattimentale stava per chiudersi (udienza n. 24 del 23-4-1992 v. vol I verbali dibattimento f. 596 e seg.) furono acquisite le dichiarazioni da loro rese al Pretore di Koeln,



presente il P.M. italiano, il 10-10-1990.

Successivamente, essendosi compiuti altri atti istruttori aggiuntivi, prima dell'inizio della discussione, resero brevi dichiarazioni, modificative delle precedenti, anche alla luce dei risultati dell'istruzione compiuta, come si vedrà.

25-2- ID.: DI AMICO IN GERMANIA

Il 6-10-1990 Paolo Amico rese dichiarazioni al Procuratore della Repubblica (vol.atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991, vol. indicato come II foglio numerato con 69, con 128 e 46 e f. indicato con 132 e con 47; manca regolare numerazione dei fogli del volume) ed al Pretore di Colonia (ivi, foglio indicato con 129 e con 49). Al primo disse "già ieri o questa notte ho detto tutto"; al secondo che non aveva nulla da dichiarare se non "aggiungere che sono innocente".

25-3- ID.: DI PACE IN GERMANIA

Il 6-10-1990 Domenico Pace dichiarò al Procuratore della Repubblica di Colonia (vol. atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991, f. 129/49) di non avere nulla da dire prima di avere la possibilità di parlare col suo legale. Mostrò meraviglia per essere accusato di fatti del genere; confermò le dichiarazioni rese alla



Polizia; chiese di essere posto a confronto col testimone che l'aveva riconosciuto. Alla contestazione che Amico aveva negato di essere stato con lui a Monaco, espresse la sua meraviglia, sostenendo che era stato a Monaco con Amico e che questi aveva mentito.

25-4-ID: DI AMICO AL PRETORE DI KOELN, ACQUISITE IN SEGUITO AD ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE

Nell'interrogatorio reso al Pretore di Koeln, Amico (vol. I, verb. udienza cit. f. 596 seg.) si protestò innocente, precisando di essere rimasto in Germania dal marzo 1990 al giorno dell'interrogatorio e, in particolare, il 21-9-1990 (giorno dell'omicidio) era stato, come aveva già detto alla Polizia, senza muoversi dalla sua dimora, in Germania assieme a Christiane Anas ed indicò a testimone Filippo Manganello.

Alla contestazione che la donna non aveva confermato l'alibi da lui prospettato, addusse che probabilmente era spaventata e voleva restare fuori dalla vicenda.

Qualificatosi all'inizio come aiuto falegname, disse di avere lavorato in Germania dal marzo alla fine di luglio 1990, come cameriere e barista al ristorante Portofino in Darmagen, gestito dal Manganello, guadagnando 1800 DM netti al mese.

Dichiarò che alla fine di luglio Manganello aveva

chiuso il locale; egli aveva preso qualche giorno di ferie; da settembre "aspettavo di potere iniziare un altro lavoro". Fece intendere di non avere preso contatto con alcuno a tale scopo, specificando che "dopo "che avevo lavorato per cinque mesi, potevo permettermi "il lusso di non lavorare per alcuni mesi".

Aveva abitato con Gaetano Puzangaro dal marzo fino al giorno dell'interrogatorio e con lui aveva lavorato.

Con Pace aveva avuto contatti sporadici quando veniva a trovarlo, restando in casa sua per due/tre giorni, anche di notte.

L'ultima volta era venuto all'inizio di settembre e questa era l'ultima che l'aveva visto.

La pensione "Ai Trulli", in cui viveva, era di proprietà di tale Antonio, che vedeva di tanto in tanto, perché egli aveva la chiave, e l'entrata della pensione era nella parte opposta dell'edificio rispetto al "locale". Vi abitava dalla fine di agosto primi di settembre. Sia egli che Puzangaro avevano la chiave, il Pace, no. A contestazione disse che Pace poteva avere avuto la chiave dal proprietario dopo il suo arresto.

Con Christiane Anas si vedevano "quasi ogni giorno", talvolta ella andava a trovarlo; le telefonava a casa.

L'Anas aveva goduto le ferie dal 10-9-1990 e durante questo periodo "ogni tanto ci siamo visti". Alla

Quinn

fine di settembre c'era stata una festicciola a casa del Manganello per il compleanno di Puzangaro. Era presente il Pace.

A contestazione di aver prima dichiarato che non vedeva il Pace dai primi di settembre, ha detto che in effetti Puzangaro festeggiava l'8/9 [Puzangaro è nato l'8-9-1968 e non il 27-9]; ricordava l'altra festa, ma non sapeva se era stata alla fine di settembre.

Non era stato a Monaco col Pace.

Con questo, in Italia, aveva i rapporti che si possono avere fra paesani.

Aveva appreso dell'omicidio del Livatino dai giornali italiani, da lui spesso comprati.

25-5-1- ID: SUCCESSIVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMICO IN PRIMO GRADO

All'udienza n. 39 del 10-11-1992 (vol.II, verbali di udienza: f.340) l'Amico confermò la precedente dichiarazione, modificandola nel senso che egli dal 16 al 26 settembre 1990 si era trovato a Monaco e non a Leverkusen. Aveva dichiarato diversamente su suggerimento del padre (datogli con una telefonata, prima del suo arresto) in quanto si dovevano smentire le affermazioni dei giornalisti. Aveva chiesto a Chistine Anas di sostenere il suo assunto, ricevendone consenso.

Il 20-9-1990, alle 14, circa aveva telefonato da



Monaco al padre per incaricarlo di ritirare dall'agenzia il talloncino dell'assicurazione dell'auto ed il padre gli aveva promesso che avrebbe provveduto nel pomeriggio. Alle 21 circa aveva telefonato all'Anas, dicendole che si sarebbe fermato a Monaco ancora cinque o sei giorni ed al ritorno si sarebbero rivisti. Continuó a dirsi innocente.

25-5-2- DEPOSIZIONI DI CONTROLLO DI SALVATORE AMICO E GIUSEPPE RACALBUTO

La Corte di assise controlló sentendo il padre dell'Amico, Salvatore, (vol. verbali ud. f. 507; ud. n.20 del 15-4-1992), che confermó di avere ricevuto la telefonata e l'incarico per l'assicurazione. Nel pomeriggio, verso le ore 17, si era recato presso l'agenzia di Giuseppe Racalbuto, ov'erano anche due impiegate, pagando e ritirando i documenti anche per la carta verde. Il Racalbuto (vol. cit. ud. n.21 del 18-4-92 f.524) confermó la circostanza. Furono prodotti anche i documenti a conferma.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Racalbuto', written over a horizontal line.

25-6- DICHIARAZIONE DI PACE AL PRETORE DI KOELN,
ACQUISITA IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON
RISPONDERE


Domenico Pace (vol I cit. f.605), interrogato dal Pretore di Koeln, rispose di non ricordare cosa avesse fatto il 21-9-1990: "ero in giro per la Germania.....
"Ero a Monaco per cercarvi assieme al mio amico Amico "un'autovettura" per quest'ultimo. Ha aggiunto che non ricordava il giorno: "si deve essere trattato della fine di settembre". Era stato a Monaco quindici giorni.

Era stato sempre in compagnia di Amico ed avevano dormito a casa di un amico di quest'ultimo, tale Giuseppe, del quale sconosceva il cognome (casa posta sopra il ristorante ove lavorava). Amico era partito due giorni prima per passare gli ultimi due giorni con la sua amica; egli era rimasto ancora "a girare ed a guardare".

Era esatto che quando era stato interrogato dalla Polizia il 5-10-1990 era rientrato da qualche ora da Monaco.

Abitava al centro di Leverkusen, presso la pensione "Ai Trulli" con Amico; dormiva lì ogni notte. Con loro non abitavano altre persone.

Aveva la chiave della pensione che avevano ricevuto, lui ed Amico, quando avevano affittato la camera ed era



"impossibile" che Amico dicesse cosa diversa, come gli contestavano. La chiave gliel'avevano tolta al momento dell'arresto. Pagavano 6000 DM al mese senza vitto.

Dal marzo al luglio aveva lavorato a Francoforte come lavapiatti presso Francesco Lo Greco guadagnando 1800 DM netti al mese e nei mesi successivi era vissuto con i risparmi accumulati durante il lavoro (circa 7000 DM, alla fine), considerando anche che non pagava vitto.

Conosceva Filippo Manganello e Gaetano Puzangaro; questi aveva dormito più volte da lui: l'ultima volta prima che partisse per Monaco.

Amico possedeva un'auto Honda che usava regolarmente, tranne che nel periodo in cui erano stati a Monaco. Vi erano andati col treno perché l'auto era inaffidabile per il motore vecchio. Sconosceva la posizione assicurativa dell'auto.

25-7- ID.: SUCCESSIVE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI PACE IN PRIMO GRADO

All'udienza n.39 del 10-11-1992 (vol. II verbali di udienza f. 341) confermò la precedente dichiarazione, dicendosi estraneo all'omicidio: in quel giorno era con Amico a Monaco.



26- DEPOSIZIONI DEI TESTIMONI DI ALIBI

I testi di alibi Christiane Anas, Filippo Manganello e Marion Tegtmeyer, convivente col Manganello, hanno reso le deposizioni che seguono.

26-1- ID.: CHRISTIANE ANAS

Christiane Anas - (sentita il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia - vol.I verbali udienza f. 201 seg.) disse di avere conosciuto Paolo Amico nel maggio 1990 a Dormagen nel bistrot "Baron" di Gabriele Baron ove lavorava. Si incontravano due volte la settimana, non di più. Non vivevano insieme, ma ognuno per suo conto: lei presso i suoi genitori a Koeln-Worringen, lui a Leverkusen nelle vicinanze di Leverkusen-Wiesdorf, cioè a distanza di circa Km. 25, da coprire in circa 25 minuti con l'auto. Si telefonavano solo per darsi appuntamento; telefonate per altre comunicazioni erano rare anche per la diversità di lingua, che le rendeva difficoltose: lei non parlava l'italiano ed Amico parlava male il tedesco.

Dal 10 al 23-9-1990 era stata in ferie e non aveva incontrato l'Amico. Se ne era stata a casa, come le risultava anche dal controllo di alcuni suoi appunti presi mentr'era in ferie (controllo compiuto dopo avere



reso una precedente dichiarazione alla Polizia sugli stessi fatti).

In quei giorni Amico le aveva detto che doveva andare a Monaco di Baviera, ma non le aveva spiegato il motivo, neanche quando era tornato, nonostante gliel'avesse chiesto perché era curiosa; ma -ha osservato- "quando qualcuno non vuole raccontare niente, "le domande non servono".

Partendo, Amico non le aveva lasciato il numero di telefono, che ella gli aveva chiesto, dicendole che non era rintracciabile.

Una volta era andata a far visita a Manganello ed aveva chiesto notizie dell'Amico.

Questi le aveva fatto una brevissima telefonata la sera del 20-9-1990, alle 21 circa: "per quel che ricordo, egli non ha precisato di telefonare da Monaco; "si trattava però di un'interurbana; ma la voce si "sentiva bene". Poi, a contestazione, disse di non potere essere precisa sul punto.

Dopo le ferie aveva incontrato l'Amico per la prima volta in casa del Manganello in occasione dell'onomastico di quest'ultimo; c'era anche l'amica del Manganello Marion Tegtmeyer.

Ad un tratto vide anche l'Amico; c'era anche il Face, ma non era del tutto sicura: poteva trattarsi di altro amico.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "L. Ben".

Riteneva che l'Amico fosse rientrato quel giorno stesso, anche perché aveva aspetto stanco, stressato ed aveva le occhiaie.

Nel 1971, a metà d'anno circa (faceva caldo), aveva ricevuto due telefonate da un cognato o zio di Amico; ma era fuori casa ed aveva risposto sua madre; l'interlocutore aveva detto che avrebbe ritelefonato; ella aveva manifestato l'intenzione di non rispondere ed aveva incaricato la madre di dire che potevano "rivolgersi alla polizia se volevano sapere qualche cosa".

Chi aveva ritelefonato, si era presentato come Paolo Amico e la madre aveva risposto che non intendevano più avere da fare con questa storia.

Non le risultava che l'Amico in Germania lavorasse; egli diceva che era in ferie. Faceva intendere di "avere a che fare con delle macchine", ma ella era molto "scettica". Disponeva di denaro anche se non faceva spese esagerate; aveva l'impressione che non dovesse limitarsi.

L'ultima volta aveva visto Amico nel pomeriggio del giorno del suo arresto a Leverkusen nella drogheria Schlecker, ove lavorava Marion Tegtmeyer; egli era comparso tutto ad un tratto con Filippo Manganello.

Aveva incontrato spesso per caso Domenico Face, che frequentava il bistro "Baron" a Dormagen; l'aveva visto con Paolo Amico col quale riteneva che vivesse;

Stipani

l'aveva incontrato da Manganello.

Non sapeva dire se Pace fosse mancino. Non aveva visto i due alla guida di motociclette.

Non conosceva il mestiere del Pace, né se egli avesse mai lavorato in Germania.

26-2- ID.: FILIPPO MANGANELLO

Filippo Manganello - (sentito il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia: vol.I verbali di udienza f. 232), aveva conosciuto Amico e Puzangaro nel novembre del 1989 (dai tempi in cui era in Italia, conosceva Puzangaro non direttamente ma attraverso i suoi fratelli); dopo Capodanno 1990 i due erano andati in Italia ed erano tornati con Pace.

I tre andavano nel ristorante Portofino (da lui gestito dal novembre 1989) quasi tutti i giorni; Puzangaro aveva lavorato stabilmente "dietro il bancone" per un mese e mezzo (dalla metà di novembre 1989 a tutto dicembre); Amico e, dall'inizio 1990 dopo il ritorno dall'Italia, anche Puzangaro avevano lavorato saltuariamente e li pagava per le ore di effettivo lavoro; Pace non aveva mai lavorato alle sue dipendenze.

Non sapeva quale lavoro svolgesse Amico in Germania.



I tre "vivevano bene; io non potevo permettermi il "loro tenore di vita"; vivevano in una stanza al ristorante ai Trulli di Leverkusen per l'affitto di 600 DM al mese; vestivamo bene.

Raccontavano che ogni tanto "compravano una macchina e "la portavano in Italia".

All'inizio di settembre 1990, fra il 10 ed il 15, non oltre, aveva visto a Leverkusen i tre; gli avevano detto che il giorno seguente sarebbero partiti per Monaco per comprare delle macchine; "ne parlavano tutti "e tre poiché erano sempre insieme come fratelli "siamesi. Infatti sono poi spariti tutti e tre".

Aveva rivisto Amico e Puzangaro il giorno che tornarono, cioè il 27-9-1990, suo compleanno. Si erano presentati nella sua casa; Pace non era con loro e non lo aveva visto più fino al giorno del suo arresto. Avevano detto che a Monaco avevano comprato auto e le avevano spedite in Sicilia; non avevano dato altri particolari.

Durante questa assenza nessuno dei tre gli aveva telefonato.

Cristiane Anas era venuta da lui diverse volte per informarsi di loro e se avessero telefonato, specialmente per Amico.

Sapeva di un solo affare di macchine da loro fatto in loco: nel giugno 1990 avevano comprato, come dissero, una Lancia ed una FIAT/Uno usate, che poi erano state

DeLuca

portate via in Italia su un autocarro; aveva avuto occasione di vedere queste auto.

26-3- ID.: MARION MEGTMEYER


Marion Megtmeyer - (sentita il 25-3-1992 presso la Pretura di Colonia vol. I verbali delle udienze f. 220), disse di avere conosciuto, poco prima del Natale 1989, prima l'Amico e, dopo due-tre giorni, il Pace nel ristorante Portofino allora gestito da Filippo Manganello, che conosceva da diversi anni (nove al tempo della dichiarazione) e col quale conviveva. I due volevano incontrare Gaetano Puzangaro che lavorava in cucina, del quale erano amici; non conoscevano ancora Manganello.

Incontratili più volte, i due avevano stretto amicizia, soprattutto col Manganello, tanto che avevano passato insieme il Natale in casa del Manganello e sua.

Il 27-9-1990 in occasione del compleanno del Manganello Amico e Puzangaro erano nella loro casa; non c'era il Pace.

"E' possibile che ci siamo visti tre o quattro volte nel mese di settembre 1990". Da quando Manganello aveva lasciato la gestione del ristorante Portofino (inizio o metà luglio 1990) i loro incontri si erano diradati.

Non aveva invitato Amico per il compleanno di



Manganello, né egli aveva telefonato. Suonato il campanello, "quando ho aperto, ho trovato Paolo Amico e Gaetano Puzangaro davanti la porta; ero molto sorpresa "di vederli cosí all'improvviso perché non li avevo "visti per tanto tempo". A sera era venuta anche Christiane Anas.

Non conoscendo l'italiano, non aveva compreso nulla delle conversazioni che si erano svolte.

Sui tempi, ha precisato che col Manganello erano tornati da un viaggio alla fine di agosto. Poco tempo dopo, cioè all'inizio del settembre 1990, aveva visto Domenico Pace una o due volte. Quando avvenne l'omicidio Livatino, erano passati piú di 10-12 giorni dall'ultimo incontro.

Pace aveva parenti, forse un fratello, a Berlino; Amico aveva amici a Monaco ed uno zio o cugino a Stoccarda.

Anche Amico l'aveva visto l'ultima volta nella prima settimana di settembre; era con Puzangaro. Poi aveva rivisto i due il 27-9-1990. L'Amico lo vide anche il giorno dell'arresto.

Era certa di non avere incontrato nessuno dei tre dal 10 al 23 settembre 1990.

Non ha saputo indicare quale attività svolgessero Amico e Pace. Aiutavano al ristorante Portofino quando c'era molto da fare. Neanche Manganello aveva saputo

dirle come vivessero; ipotizzavano che Pace avesse venduto il suo gregge e vivessero col ricavato.

Non sapeva se uno dei due, Amico o Pace, fosse mancino.

27- ALTRE INDAGINI SVOLTE IN PRIMO GRADO

27-1- AUDIZIONE DI RAGAZZE DI PALMA DI MONTECHIARO LEGATE SENTIMENTALMENTE AGLI IMPUTATI SECONDO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TENTATO ALIBI

In base ad intercettazioni di telefonate fra donne di Palma di Montechiaro, in cui si faceva cenno ad Amico e Pace, a notizie su loro, ad una loro presenza nell'agrigentino al tempo dell'omicidio, la Corte di assise ha sentito Antonella Benvenuto (ud. n.10 dell'11/3/1992, f. 145), Carmelina Di Maria (ud. n.10 dell'11/3/1992, f. 158) e Francesca Scarano (ud. n.21 del 16/4/1992; f.529, e n.22 del 21/4/1992, f.534).

Antonella Benvenuto si era fidanzata per telefono nei primi di settembre 1990 col compaesano Pace, che conosceva prima di vista; egli le aveva telefonato chiedendole se fosse "libera"; ella aveva risposto affermativamente. Il loro rapporto era telefonico; Pace le telefonava spesso dalla Germania ma non sapeva da



dove; non sapeva ove dimorasse. Non conosceva Amico. Ricordava che Pace era stato arrestato nell'ottobre 1990; dopo questo arresto aveva avuto rapporti con la famiglia di lui telefonando ed incontrando una volta la zia di lui, Maria Pace. Sapeva che Pace aveva due fratelli Peppe e Salvatore; aveva telefonato al primo durante l'estate per avere notizie e questi aveva risposto che Domenico stava bene. Altra volta gli aveva chiesto notizie in relazione all'omicidio e aveva avuto risposta che Domenico non "c'entrava".

Carmelina De Maria conosceva Amico dal 1987 e il 17/4/1988 o il 17/4/1989 si erano fidanzati, ma si erano incontrati poche volte soffermandosi per la strada, una volta dal dentista. Prima era stato in Germania e nei primi di febbraio 1990 vi era tornato per cercare lavoro. Amico le telefonava una/ due volte la settimana, essa lo chiamava forse una volta al mese. Non ricordava di avere detto alla sua amica Gina (della quale ha dato il cognome, Bongiorno) di avere parlato con Amico la domenica o il lunedì precedente e la domenica o il lunedì seguente il 21/9/1990 (venerdì). Non ricordava di avere parlato sempre per telefono con altra sua amica Francesca (della quale ha dato il cognome, Scarano) dell'arresto dell'Amico. Sul fatto che la stessa Scarano le aveva comunicato di aver visto Amico a S.Leone [frazione a mare di Agrigento] ha spiegato che a Palma di Montechiaro c'è altra persona che gli somiglia



moltissimo e che se Amico fosse stato in Sicilia ella lo avrebbe saputo. = Conosceva di vista Pace = L'altra sua amica Laura é la sorella di Amico che conosceva dal gennaio 1990, ma non si incontravano spesso. Non ricordava cosa Laura non avesse voluto comunicarle per telefono; se le aveva detto che temeva se l'altra fosse andata a trovarla, era perché i suoi genitori non sapevano del suo fidanzamento con Amico e non voleva che lo sapessero in quel momento. = Non conosceva Manganello, ma l'aveva chiamato per telefono cercando l'Amico che lavorava da cameriere nel suo ristorante e poi altra volta dopo l'omicidio, ma Manganello le aveva comunicato che Amico era stato arrestato.- Sulla conversazione con una persona che diceva di nascondersi ha dichiarato che era Puzangaro, che si nascondeva perché era anch'egli sospettato di essere autore dell'omicidio, ma non sapeva da dove chiamasse ed ove si trovasse.= Effettivamente Puzangaro ed Amico volevano acquistare una gelateria in Germania. = Amico aveva un'auto Honda di seconda mano; non aveva moto.= Non aveva proposto a Laura Amico un'alibi per il fratello, ma, siccome il suo arresto le aveva dato fastidio, aveva comunicato a Laura che avrebbe potuto ^{dire} che quel giorno essa aveva telefonato ad Amico e l'aveva trovato.= Nulla ha saputo dire di altra sua amica Cettina, presentatale circa un anno prima al mare, della quale sconosceva



anche il cognome.

Francesca Scarano ha dichiarato di non ricordare di avere detto per telefono alla Di Maria che Amico era stato visto a S.Leone, a Favara o in altre località; poteva essere avvenuto "per farla arrabbiare". Con la Di Maria era capitato di parlare dell'omicidio Livatino su quanto si leggeva sulla stampa. - Conosceva Amico perché era suo vicino di casa.

27 -1- AUDIZIONE DI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La Corte di assise ha sentito anche altri ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, che avevano svolto attività in relazione all'omicidio Livatino.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Scarano', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

PARTE SECONDA = LE RICHIESTE PRELIMINARI IN APPELLO E
L'ORDINANZA 17-12-1993 DELLA CORTE


1 - LE RICHIESTE DELLE PARTI

Il 17/12/1993 questa Corte ha emesso ordinanza sulle richieste preliminari delle parti, che si conferma integralmente e si riproduce integrata da altri richiami.

Alla prima udienza, subito dopo la relazione della causa, le parti hanno formulato le seguenti richieste preliminari:

a) il Procuratore generale:

- 1) sospensione o almeno rinvio del processo per consentire la riapertura del dibattimento sfruttando gli atti di investigazione compiuti in un secondo processo per lo stesso omicidio denominato "Livatino bis", con riserva di formulare altre richieste istruttorie;
- 2) non opposizione alle richieste del Pace contenute nei motivi di appello, segnalando l'opportunità di compiere quanto appresso indicato ai n. 3,4 e 5;
- 3) risentire il teste Nava in relazione alle prime tre richieste del Pace;
- 4) risentire il teste Schembri;
- 5) disporre eventualmente non la riudizione dei giornalisti Castaldo e Ruotolo, ma il confronto fra essi



e Rosario Spatola e Giacomina Filippello;

6) disporre, come segnalato dal Presidente, perizia balistica sugli oggetti di natura balistica sequestrati, allo scopo di accertare il numero ed il tipo di armi usate.

b) l'avv. Mammana per le parti civili:

1) opposizione all'acquisizione delle dichiarazioni del teste Nava rese in fase di indagini preliminari non utilizzate per le contestazioni, chiesta dal Pace;

2) opposizione analoga per le dichiarazioni di Gioacchino Schembri, in relazione alla richiesta del Pace;

3) opposizione all'audizione dei giornalisti Castaldo e Ruotolo perché inconferente;

4) rimessione alle decisioni della Corte sulle altre richieste del P.G. e della difesa del Pace.

c) l'avv. Russello, per l'imputato Pace, preso anche atto delle richieste del P.G. ed insistendo nelle richieste formulate nei motivi di appello per la riapertura dell'istruzione dibattimentale:

1) acquisizione al fascicolo del dibattimento delle rogatorie internazionali del 27-9-1990 e del 3-10-1990 con tutti gli atti ed i verbali ad esse relativi ai sensi degli art. 431, lett. b e d, e 727 cod. proc. pen.; nonché di atti di accertamento del soggiorno in Germania compiuti con rogatoria;

2) acquisire tutte le dichiarazioni rese dal teste Nava



alle Autorità di polizia italiane e tedesche ed ai P.M. della Procura nissena e le ricognizioni di persona dallo stesso compiute nelle indagini preliminari, atti non ammessi dalla Corte di primo grado, nonostante sfruttati per contestazioni, anch'esse talora non ammesse, con violazione del diritto di difesa e degli obblighi istruttori del giudice per l'accertamento della verità;

3) acquisire gli album di fotografie mostrate al Nava in Agrigento la sera del 21-9-1990 con i verbali contenenti la descrizione delle modalità e le risposte del Nava;

4) risentire il Nava, come chiesto in udienza dal P.G.;

5) esplicitando l'addotto vizio di nullità delle ricognizioni, denunciato nei motivi di appello, come da invito del Presidente, dichiarare la nullità di esse perché compiute senza prestazione di giuramento e senza il rispetto delle prescrizioni di legge (visione isolata del Pace da parte del ricognitore Nava e precedente l'atto formale; ripetizione dell'atto; ecc.);

6) sentire giornalisti Lorenzo Rosso, Franco Castaldo e Sandro Ruotolo sulla posizione indicata già in primo grado;

7) disporre l'esperimento giudiziale e la perizia tecnica chiesti alle udienze n. 19 del 14-4-1992 e n. 22 del 21-4-1992 di I grado;

8) sentire il collaboratore di giustizia Gioacchino Schembri per completare le sue dichiarazioni con



l'indicazione degli autori dell'omicidio Livatino ed acquisire copie senza "omissis" delle dichiarazioni rese dallo stesso il 7-8-1992 agli ufficiali di P.G. delegati dalla Procura della Repubblica di Palermo, il 10-9-1992 alla sostituta della Procura della Repubblica di Palermo, dott. Principato, ed ancora il 24-4-1992 alla stessa sostituta, in quanto l'incompletezza non consente l'esercizio pieno della difesa, nonché copia di tutte le dichiarazioni rese dallo Schembri a polizia e magistrati;

9) dichiarare nulla l'attività della P.G. in Colonia, essendo la delega o la rogatoria del P.M. nisseno limitata a sentire Pace come teste, mentr'era stato arrestato e sottoposto a ricognizione.

10) acquisire il verbale di perquisizione del 21-9-1990 nell'abitazione di Pace.

d) l'avv. Siciliano per l'imputato Amico:

- 1) opposizione alla sospensione del processo;
- 2) associazione alle richieste di acquisizione di atti;
- 3) opposizione all'escussione del teste Nava;
- 4) opposizione all'audizione di Gioacchino Schembri;
- 5) rimessione alle decisioni della Corte per il resto.

2 - ATTI UTILIZZABILI

Si é lamentata, nell'illustrazione delle richieste preliminari, l'incompletezza dell'elenco degli atti



(rectius prove) utilizzabili per la decisione.

La Corte ritiene che debbano essere utilizzate tutte le prove legittimamente acquisite (art. 526 cod. proc. pen.).

3- SOSPENSIONE O RINVIO DEL PROCESSO O DEL DIBATTIMENTO.

3-1- LA RICHIESTA E LO SCOPO

La richiesta del P.G., che vede, come si è esposto, alcune delle altre parti favorevoli, altra contraria, è stata formulata sotto il profilo che sono in corso presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta indagini preliminari relative ad un procedimento "Livatino bis", per cui la segretezza sugli atti che lo formano impediscono al P.M. nuove richieste istruttorie fondate su essi.

La richiesta e' stata riformulata anche successivamente, sia pure solo oralmente ed incidentalmente come subordinata anche non formalmente, sotto il profilo della opportunita' di una visione e valutazione globale dei fatti.

Ne deriva la persistente attualita' dell'argomento per il quale si ribadiscono le decisioni allora adottate con l'ordinanza.

Si deve, peraltro, tener conto che l'altro processo e' ancora oggi nella fase degli atti




preliminari.

3-2-1- I CASI DI SOSPENSIONE O RINVIO CONSENTITI DAL
CODICE PROC. PEN.

Rileva la Corte che il motivo addotto non è previsto dalle leggi processuali penali vigenti come causa di sospensione o rinvio del processo: questi provvedimenti non sono possibili in relazione ad un processo per attendere il raggiungimento di uno stadio più avanzato di altro processo; non è possibile neanche in attesa della definizione di altro processo penale perché costituisca pronuncia pregiudiziale.

E' ben noto che "sospensione del procedimento", cioè quella che si chiede in questa sede, o "rinvio del processo", anch'esso chiesto in via subordinata, si diversificano dalla "sospensione del dibattimento".

Quest'ultima si ha quando viene semplicemente differita a tempo determinato la continuazione del dibattimento che non può proseguire nella stessa udienza per motivi vari, ma validi (impossibilità di esaurire il dibattimento nella stessa udienza - art. 477 cod. proc. pen.; termine per la difesa al nuovo difensore dell'imputato - art. 108 cod. proc. pen.; ecc) ed è caratterizzata dal fatto che l'attività già svolta continua a valere e si fonde con l'attività nuova, costituendo unico dibattimento.



La "sospensione del processo", invece, importa una interruzione di attività processuale a tempo indeterminato collegata al fatto che l'ha determinata, con la conseguenza che il dibattimento non continua, ma riinizia ex novo con l'obbligo di ripetere tutti gli adempimenti preliminari (salve alcune preclusioni già verificatesi) e resta inutilizzabile la parte già svolta, nonché del tutto incerta la durata della sospensione collegata alla durata del fatto o situazione che l'ha determinata, per cui il processo resta per un certo tempo in stato di quiescenza, che è fatto eccezionale per ogni tipo di processo.

Anche il "rinvio del dibattimento" produce gli effetti della "sospensione del processo" con la differenza che esso si fonda su fatti impeditivi momentanei e che il processo può riiniziare senza attendere la cessazione della causa del rinvio, anche se l'obbligo di ripetere le attività per riinziarlo importa non trascurabile perdita di tempo e seria remora per la sua definizione.

Se si tiene conto che il processo penale inizia con una imputazione e si conclude necessariamente con una sentenza senza possibilità di altre soluzioni, appare chiaro come la "sospensione del dibattimento" non influisca (o influisca in minima parte) sull'iter processuale tipico (ed anzi è quasi sempre collegata alle necessità di esso), mentre il "rinvio del



dibattimento" e, molto più, la "sospensione del processo" interrompono l'iter stesso.

La diversità delle situazioni e la diversità delle conseguenze e degli effetti spiegano il maggior rigore usato dai codici processuali per la "sospensione del procedimento" ed anche per il "rinvio del dibattimento" rispetto alla "sospensione del dibattimento" anche alla luce del criterio informatore di base di ogni legge processuale, ispirato all'esigenza di una celere definizione dei processi specie penali, posta in evidenza nelle relazioni ai progetti dei codici (così già nella Relazione al progetto del cod. proc. pen. del 1905, pag. 531).

3-2-2-ID: NEL CODICE DEL 1930

A questi principi si ispirava il codice processuale penale del 1930 che limitava molto i casi di sospensione del processo: alla risoluzione di questioni pregiudiziali sullo stato personale e familiare che costituivano un caso di sospensione obbligatoria (art. 19 cod. proc. pen. del 1930); alla risoluzione delle questioni pregiudiziali di competenza del giudice civile (ovviamente diverse da quelle di stato) o del giudice amministrativo e sempre che non fossero di facile soluzione e sempre che la normativa civilistica sulla



prova e sull'onere di essa non divergesse da quella penale (ivi, art.20); alla risoluzione di una pregiudiziale penale (non ritenuta sempre propriamente come sospensione) allorché la definizione di un procedimento penale dipendesse da quella di altro procedimento penale e non si potesse o non si ritenesse di riunirli (ivi art.18), sempre che intercorresse tra i due procedimenti un rapporto di dipendenza, necessaria ed assoluta, "logico-giuridica di tale intensità e "pregnanza da imporre che l'accertamento dei fatti "oggetto dell'altro, così da rendere impossibile l'esame "delle questioni da risolvere senza prima conoscere la "definizione di quelle che formano oggetto del "procedimento pregiudiziabile", e non soltanto un rapporto di interdipendenza probatoria o di connessione (Cass. 13-3-1987, Anselmo; sul principio la giurisprudenza era costante nel tempo; fra le tante altre: Cass. 16-1-1986, Minore; Cass. 12-11-1981, Iacono; 27-10-1980, Alemanno), costituenti tutti casi di sospensione facoltativa; alla sopravvenuta infermità totale di mente dell'imputato, salva la possibilità di compiere gli atti necessari per l'accertamento del reato (ivi, art.88); al dubbio sull'esistenza in vita dell'imputato (ivi, art.89); al dubbio sull'identità personale dell'imputato (ivi art.86), ipotesi tutte incidenti in vario senso sulla stessa regolarità del



rapporto processuale; all'impugnazione di falso, se il giudice riteneva che avesse apparenza di fondamento (ivi, art. 217); alla pregiudiziale di costituzionalità della norma da applicare riservata alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 23, c.2, legge 11-3-1953, n.87); ad altre simili ipotesi.

La sospensione del procedimento era, quindi, possibile solo quando esso non potesse essere proseguito e non potesse portare alla decisione

3-3-1- I CASI DI RINVIO DEL PROCESSO CONSENTITI DAL CODICE DEL 1930.

Con eguale sfavore ed in modo da essere limitato anch'esso ai casi di necessità era regolato il "rinvio del dibattimento".

L'art. 432 cod. proc. pen. del 1930 esigeva la condizione della espressa previsione della legge o dell'"assoluta necessità".

Quest'ultima ipotesi si riteneva riscontrabile nella morte di un giudice o in una duratura malattia dello stesso o nella necessità di contestare aggravanti all'imputato assente.

I casi previsti dalla legge erano: l'assentarsi dell'imputato dovuto ad assoluta necessità prima dell'interrogatorio (ed anche dopo, in seguito a Corte cost. 14-2-1982, n.9) in alternativa alla sospensione



del dibattimento, in ovvia relazione alla necessità della sua durata (ivi, art.428); in caso di nullità del decreto di citazione a giudizio (ivi, 412); o di mancata presentazione dell'imputato dovuta a legittimo impedimento (ivi, art. 497); in caso di effettuazione di perizia non espletabile in dibattimento (art. 456); e simili.

Il codice usava spesso espressioni che manifestavano chiaramente il divieto di giustificare come cause di rinvio motivi non previsti dalla legge: così per l'art. 102, c.2, "la mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non può mai determinare il rinvio del dibattimento"; per l'art. 130 per il caso di abbandono di difesa; per l'art. 452, c.3, la mancata comparizione di un consulente tecnico; ecc.

3-3-2-ID.: NEL NUOVO CODICE DEL 1988

Col nuovo codice di procedura penale del 1988 le possibilità di "sospensione del procedimento" penale si sono ristrette (come si sono ristretti i casi di riunione di procedimenti e processi per connessione, qui, peraltro, neanche ipotizzabile per diversi gradi e fase processuale in cui si trovano: questo in fase di giudizio ed in grado d'appello, l'altro ancora in fase di indagini preliminari).


L'art. 2, infatti, fissa la regola generale



dell'autonoma cognizione del giudice penale, che tratta un determinato processo, su tutte le questioni preliminari e strumentali, anche se con effetti limitati a quel solo processo e senza possibilità di formazione del giudicato e, quindi, di nessun effetto vincolante per altri processi.

Il principio si inquadra nel criterio direttivo generale seguito dal legislatore, che caratterizza tutto il sistema, della celerità del processo penale (fra l'altro tutto il gruppo dei procedimenti speciali rientra in quest'ottica acceleratoria).

Di conseguenza, come emerge anche dalla Relazione al progetto preliminare (in Gazzetta uff. del 24-10-1988, n.250, suppl. ord. n.2, pag.9), fra le due opposte esigenze di garantire la celerità del processo e la genuinità dell'accertamento incidentale, da un canto, e di evitare pronunce contrastanti, dall'altro, è prevalsa quella di "privilegiare per il rilievo che esso ha anche "in campo internazionale"[il riferimento indiretto è anche all'art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale, ratificata dall'Italia con legge 4-8-1955, n.848, per il quale "ogni persona ha diritto che la sua causa sia "esaminata..... in un tempo ragionevole....."; e lo Stato italiano ha già subito diverse condanne per violazione della suddetta norma], il diritto dell'"imputato ad essere giudicato entro un termine



"ragionevole e senza ingiustificati ritardi",
introducendo tuttavia una clausola di riserva "tranne
"che sia diversamente stabilito".

Questa riserva si concreta in due ipotesi: quella
dell'art.3 cod. proc. pen. per le pregiudiziali sullo
stato di famiglia e di cittadinanza, che sono
facoltative ("puó") e non piú obbligatorie come col
vecchio codice, ed anzi condizionate all'essere la
"questione seria" ed a "l'azione a norma delle leggi
civili già in corso" (e ciò per l'evidente delicatezza
dell'accertamento che trascende il singolo processo ed
investe i rapporti sociali); quella dell'art. 479 cod.
proc. pen. per le pregiudiziali civile e amministrative
(ovviamente diverse dalle precedenti), quando esse siano
"di particolare complessità", "sia già in corso un
"procedimento presso il giudice competente" e "la legge
"non pone limitazioni alla prova della posizione
"soggettiva controversa". Ad essi si aggiunge la
pregiudiziale di legittimitá costituzionale della norma
da applicare, di cui si é detto anche sopra.

Sono questi, ormai, i casi eccezionali in cui é
possibile la sospensione del processo penale.

Fra essi non rientra la sospensione per la
pregiudiziale penale (peraltro, ritenuta piú causa di
"rinvio" che di sospensione nel vigore del codice del
1930 secondo l'espressione letterale della norma, come



si é già detto).

Non é prevista e non é possibile (e non lo era neanche nel vigore del codice del 1930) alcuna sospensione per ricerca ed acquisizione di prove.

L'acquisizione di prove é propria di ogni processo, anche se talvolta può consistere nella recezione di prove già formate (e non in corso di formazione) in altro processo.

La richiesta di sospensione del processo, quindi, non solo non é prevista dalle leggi vigenti, ma é contraria, come si é dimostrato, ai principi informativi fondamentali del sistema processuale vigente.

A confermare queste conclusioni basta rilevare che per il reato commesso da piú persone in concorso fra loro o con condotte indipendenti produttrici dello stesso evento si determina un caso di connessione (art. 12, lett.a, cod. proc. pen.) con conseguente possibilitá di riunione dei processi se pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice e sempre che non sia pregiudicata la rapida definizione di ciascuno di essi (art. 17).

In tali casi si é ben lungi dal consentire la sospensione di un processo nell'attesa dell'evolversi della trattazione dell'altro; anzi é di ostacolo addirittura la previsione di un ritardo ragionevole, al di fuori ed esclusa la sospensione. La stessa riunione si pone in funzione di economia processuale, che la



sospensione pregiudicherebbe.

Lo speculare istituto della separazione dei processi (art.18 cod. proc. pen.) si fonda sulla ripetuta esigenza, anche espressamente enunciata, della celerità della definizione dei processi, nel senso che ulteriori remore in relazione ad uno o più coimputati e non interessanti l'altro o gli altri di essi, anche se non di particolare rilevanza (acquisizione di ulteriori informazioni ex art. 422 cod. proc.pen.; sospensione del procedimento nei confronti di un coimputato; non comparizione all'udienza dibattimentale per mancanza o nullità dell'avviso o per legittimo impedimento in relazione a taluno di essi; necessità di istruzione dibattimentale per taluno di essi o per un'imputazione che lo riguarda) o l'utilità "ai fini della speditezza del processo", portano alla separazione.

3-4-IL RINVIO DEL DIBATTIMENTO NEI DUE CODICI.

Non è possibile neanche il rinvio del dibattimento.

Nel codice del 1988 manca una norma corrispondente all'art. 432 del precedente. Sembrerebbe che non esistano più i rinvii a tempo indeterminato. In effetti non sono più previsti in via generale, com'era con l'art. 432, ma per singoli casi, in via eccezionale, spesso insieme alla "sospensione del dibattimento" ed in



alternativa ad essa, quando non é possibile.

Se il nuovo codice tratta con maggiore larghezza la valutazione da parte del giudice degli impedimenti dell'imputato a comparire e della probabilitá che l'imputato non abbia effettiva conoscenza dell'udienza (art.485 e seg cod. proc. pen.), tuttavia il rinvio del dibattimento é eccezionale ed é accompagnato dalla coeva fissazione della nuova udienza (art. 485, 486).

Nello spirito del codice, improntato come si é detto a celeritá processuale, questa disciplina dimostra che anche nei casi di rinvio del dibattimento la nuova udienza deve essere vicina.

Ciò dimostra che non é previsto e consentito un rinvio allo scopo di allungare i tempi, quali che siano le ragioni.

Ancora nelle norme processuali vigenti non é prevista alcuna possibilitá di "rinvio (e neanche di sospensione) del dibattimento" per le ragioni addotte dal P.M

3-5- CONCLUSIONI.

Di conseguenza, la richiesta di sospensione del processo o, in subordine, di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per consentire la conclusione delle indagini preliminari nel processo "Liyatino bis" non é accoglibile perché illegittima.




Peraltro, ove ai P.M. interessi, i tempi di quel processo possono essere accelerati, in modo che l'attività annunciata possa essere espletata nella durata di questo processo, in cui dovranno essere compiuti gli atti istruttori indicati in seguito in questa stessa ordinanza. Ancora, non può sfuggire che elementi emergevano già durante la trattazione di questo processo in primo grado (la sentenza della Corte di Assise è del 18-11-1992) e che da tempo si conosce la data di trattazione di questo processo (la formazione del ruolo con l'intervento del P.M. è del 15-9-1993 ed il decreto di citazione per questo giudizio dello stesso 15-9-1993).

4- LE DICHIARAZIONI E LE RICOGNIZIONI DI PERSONA DEL TESTE PIERO IVANO NAVA -

4-1 - I LIMITI DELL'ORDINANZA ED ASSUNZIONE DI ESSA A MOTIVAZIONE PARZIALE DI QUESTA SENTENZA SUL PUNTO

All'atto dell'emanazione dell'ordinanza esulava dai compiti di questa Corte ogni valutazione sull'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni del Nava, propria del momento decisorio. Pertanto, quanto segue costituisce solo parte della motivazione di questa sentenza, che assume l'ordinanza, confermandola, mentre



la parte restante relativa soprattutto all'attendibilità sarà esaminata e valutata nella parte quinta.

4-2- LE LAGNANZE DELLA DIFESA

Le vivaci e spesso dure lagnanze della difesa del Pace attengono anche alla validità di alcuni atti, specie le ricognizioni, ed agli impedimenti illegittimamente frapposti dal P.M. di primo grado ed avallati dalla Corte di assise in relazione a sue contestazioni ex art.500 cod. proc. pen.

Assume in sostanza la difesa di Pace: Nava ha compiuto, a tarda sera del giorno dell'omicidio (21-9-1990), un riconoscimento fotografico dell'Amico per la persona che aveva visto in c/da S. Benedetto di Favara scavalcare il guard-rail, ma non aveva per nulla riconosciuto Pace, benché gli fossero state mostrate sue fotografie; successivamente in ricognizioni dirette non aveva più riconosciuto Amico, come la persona vista con l'arma in pugno scavalcare il guard-rail, ma aveva riconosciuto Pace; Amico era stato indicato, invece, per la sua corporatura ed il suo atteggiarsi come l'altra persona vista sul posto, accanto alla moto Honda, col casco in testa, per cui non ne aveva potuto vedere il viso, e col maglione rosso. - Ogni richiesta difensiva tendente a contestare al Nava la diversità del primo




riconoscimento dell'Amico ed il cosvo mancato riconoscimento del Face e ad acquisire gli atti di ricognizione ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. era stata respinta.

Ancora, secondo il difensore del Face, le ricognizioni sono nulle perché il Nava non ha giurato, perché gli furono mostrati prima ed isolatamente sia l'Amico che il Face e per plurima violazione dell'art. 213 e seg. cod. proc. pen..

4-3- RICHIESTE DIFENSIVE SUPERATE O INFONDATE

Bisogna, anzitutto, precisare che alcune richieste sono infondate o comunque superate:

- gli album fotografici o fogli con fotografie incollate, predisposti uno dalla P.S. e l'altro dai C.C. ed esaminati dal Nava la sera del 21-9-1990 nei locali della Questura di Agrigento, sono stati acquisiti in primo grado fra gli atti e prove utilizzabili, prodotti dal P.M. all'udienza n.16 dell'1-4-1992 (v. vol I verbali di udienza f. 382 e da 412 a 450).
- il verbale della dichiarazione resa dal Nava all'ispettore P.S. De Lio alle 9,40 del 21-9-1990 e quello della dichiarazione resa dallo stesso Nava ai sostituti della Procura della Repubblica nissena alle ore 11,45 sempre del 21-9-1990 sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. in seguito ad



ordinanza della Corte di assise del 15-4-1992, ud. n.20 (v. vol I verbali di udienza, rispettivamente f. 517, 520 e 510).

Erano già acquisiti gli atti di ricognizioni da parte del Nava nei confronti di Amico e Face, compiute con incidente probatorio (vol. atti per il dibattimento f. 114 e 115) e le deposizioni rese dallo stesso Nava in incidente probatorio (ivi, f. 119) e in dibattimento (v. vol I verbali di udienza f. 461 seg.).

Del contenuto di questi atti si è riferito nella relazione della causa alla prima udienza di questo processo (v. sopra parte prima).

4-4-1 - VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI: OMESSO GIURAMENTO
- IL CONTENUTO DEGLI ATTI DEL PROCESSO

Sull'eccezione di nullità delle ricognizioni, indicata nei motivi di appello (f. 21) ed esplicitata ed illustrata in udienza, bisogna ricordare due elementi risultanti dal processo:

a) il verbale di ricognizione del Face da parte del Nava eseguito con incidente probatorio, come si è detto, si conclude (v. vol. atti per il dibattimento, f. 153 retro) con una postilla di riapertura delle ore 12,30 dello stesso giorno, con la richiesta del P.M. al G.I.P., "stante la perplessità interpretativa del "combinato disposto degli art.401, c.5, e 497, c.2,



"c.p.p.", che il Nava, "previo invito a rendere la
"dichiarazione prevista dall'art. 497, c.2, c.p.p.,
"precisi e ribadisca quanto dichiarato nel presente
"verbale dopo avere osservato le persone sopra
"generalizzate".

Si tratta sostanzialmente di richiesta di
rinnovazione dell'atto di ricognizione, dopo le
preliminari avvertenze ed il giuramento prescritti
dall'art. 497, c.2, cod. proc. pen. a pena di nullità
(c.3) per l'esame dei testimoni.

Il difensore di Pace si oppose alla richiesta; il
difensore di Amico non si oppose; il G.I.P. non
l'accolse.

b)- All'udienza preliminare, tenuta il 22-6-1991, (vol.
atti per il dibattimento f. 175 seg.) i difensori del
Pace eccepirono la nullità della ricognizione eseguita
"il 5-3-1991 presso il carcere di Sollicciano in
"violazione degli art. 401, c. 5, c. 497, c.2, c.p.p.". -
Il G.I.P. dichiarò "in questa sede inammissibili le
"eccezioni proposte e, nel merito, le rigetta".

4-4-2- ID.: LA DISCIPLINA DEL CODICE DEL 1930

Il codice processuale penale del 1930 prescriveva
espressamente nell'apposito art. 363 che nelle
ricognizioni da parte di persona avente qualità di
testimone (sono possibili, infatti, anche da persona



avente altra qualità nel processo, come ad es. l'imputato) il giudice gli facesse prestare giuramento a pena di nullità ai sensi dell'art. 449 (relativo all'esame dei testimoni nel dibattimento) prima delle dichiarazioni preliminari e dell'esperimento di ricognizione (sui preliminari v. in seguito in questo provvedimento in 5-2).

Secondo gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali la norma si applicava anche nella fase istruttoria e ciò si giustificava col fatto che la ricognizione era spesso un atto irripetibile, non giuridicamente, ma per opportunità funzionale.

4-4-3- ID.: QUELLA DEL CODICE DEL 1988

Il codice del 1988 non contiene più questa disposizione (verosimilmente per una delle tante manchevolezze che lo caratterizzano: sull'accostamento della ricognizione alla testimonianza v. in questo stesso parte in 5-2- e 5-6).

Consegue che, se anche la ricognizione ha molti punti di affinità con la testimonianza, non può mai ritenersi la nullità.

Infatti, per l'art. 177 cod. proc. pen., che s'intitola appunto "tassatività", i vizi degli atti sono "causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge", escludendosi, quindi, in un sistema di nullità



per vizi nominati, che si possa far ricorso all'analogia ed all'implicito.

Fertanto, nel caso in esame non sussiste irregolarità e, comunque, non è prevista nullità.

4-4-4- ID.: IPOTESI ESTREMA DI NULLITÀ RELATIVA SANATA

D'altra parte, e solo per completezza, si aggiunge che, a tutto ammettere, come è per il testimone che non giura, si tratterebbe di nullità relativa (non potendo rientrare né fra quelle assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., né fra quelle a regime intermedio di cui all'art.180), che possano essere dichiarate su eccezione di parte", secondo l'art. 181, c.1, con il limite temporale, per gli atti compiuti nelle indagini preliminari e nell'incidente probatorio, fissato a "prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424", cioè il provvedimento finale ("sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio") del G.I.P. nell'udienza preliminare, che, però, "quando la parte vi assiste" viene anticipato "a prima del suo compimento, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo", secondo l'art. 182, c.2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame gli atti compiuti nell'incidente probatorio hanno avuto la presenza del Pace e del suo difensore (v. vol. atti per il dibattimento f. 114, 118



e 119).

E quando, dopo espletata la ricognizione del Nava nei confronti del Pace alle 9,50 del 5-3-1991 (ivi f. 114) e poi quella nei confronti dell'Amico alle ore 11,50 dello stesso giorno (ivi f. 118), alle 12,30 si riaprì il verbale di ricognizione del Pace, si era già decaduti dalla facoltà di eccepire la nullità non potendosi considerare compiuta "immediatamente dopo" un atto, un'attività che lo segue dopo il compimento di un altro atto ancora.

4-4-5 - ID.: ACQUIESCENZA

Anzi, come si è esposto, alla richiesta del P.M. di rinnovazione della ricognizione nei confronti del Pace, formulata non eccependo la nullità per l'omesso giuramento (la decadenza, del resto, si era verificata anche per il P.M.), ma per l'ipotesi prudenziale che la prestazione di esso avrebbe consentito in ogni caso (il P.M. fa riferimento a "perplexità interpretative del "combinato disposto degli art. 405, c.5, e 497, c.2") di mantenere la validità dell'atto (se si fosse riconosciuta la necessità del giuramento, l'atto non sarebbe stato regolare - anche se non più annullabile; se non se ne fosse ritenuta la necessità, sarebbe stato un plus inutile, ma non invalidante), dal Pace si levò



opposizione, che era manifestazione di volontà di mantenere l'atto già compiuto, sia a ritenerlo non viziato, sia a ritenerlo affetto da nullità relativa che espressamente si rinunciava a rilevare, nonostante il P.M. avesse enunciato un'ipotetica questione sul punto. Questo comportamento configura giuridicamente un'espressa rinuncia ad eccepire la nullità (acquiescenza) che importa ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. sanatoria dell'eventuale nullità.

4-4-6- ID.: CONCLUSIONI

Pertanto, la nullità delle ricognizioni per omesso giuramento da parte del teste ricognitore Nava non sussiste, perché la formalità non è prescritta dal codice del 1988 e comunque non è comminata alcuna nullità; in ogni caso si tratterebbe di nullità relativa che la parte interessata Pace non ha eccepito nel prescritto termine di decadenza ed alla quale, comunque, ha prestato acquiescenza, sanandola.

4-5-1- VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI: PRECEDENTE VISIONE INFORMALE DELLE STESSE PERSONE

La nullità delle ricognizioni viene eccepita anche sotto il profilo di irregolarità che sarebbero consistite nella visione di Amico e Pace soli da parte



del Nava negli uffici di polizia tedeschi, risultanti dalle dichiarazioni dello stesso Nava e del cap. CC Gandolfi.

Infatti, il primo nelle dichiarazioni preliminari alla ricognizione di Pace (vol. atti per il dibattimento f. da 114 a 116) e in quelle preliminari alla ricognizione di Amico, per relationem alla prima (ivi, f. 118), come già esposto nella *parte prima*, dopo avere accennato a due ricognizioni personali dirette negative compiute in Agrigento (gli furono mostrate per due volte tre persone diverse) ed a ricognizioni fotografiche compiute sempre in Agrigento in cui aveva indicato persone somiglianti a quella da lui vista scavalcare il guard-rail con la pistola in pugno, aveva detto che in Germania, a Colonia, nell'ufficio di polizia, gli era stata mostrata, con uno specchio monodirezionale, una persona che passeggiava in un corridoio, nella quale aveva colto somiglianze nella struttura e complessione fisica con la persona da lui vista ferma in piedi col casco di motociclista, e circa mezz'ora dopo, da una stanza al buio, attraverso lo spiraglio della porta, una persona, ch'era nel corridoio e parlava con una donna (l'interprete), nella quale aveva riconosciuto l'uomo che stava scavalcando il guard-rail con l'arma in pugno.

Il cap. Gandolfi ha confermato le circostanze.


4-5-2- ID.: LA NON TASSATIVITA' DEI MEZZI DI PROVA.- LE
PROVE ATIPICHE

E' opportuno precisare - e ciò giova anche per quanto si dirà in seguito in relazione all'art. 500 cod. proc. pen. - anzitutto, in via generale, che la prova ha una funzione strumentale per il giudizio finale al quale tende ogni processo.

L'importanza dell'accertamento della verità in modo al massimo aderente alla realtà caratterizza specialmente il processo penale, nel quale gli interessi in gioco, in gran parte attinenti alla persona dell'imputato, impongono la prevalenza di quanto utile allo scopo, a prescindere dalle formalità (si veda ad es. quanto già sopra esposto sulla pregiudiziale civile nel processo penale se ricorrono limiti alla prova ed all'onere relativo nel processo civile), che a loro volta sono poste e vanno rispettate a garanzia degli stessi interessi.

Da questi principi discendono varie conseguenze.

Anzitutto, la libertà della scelta delle prove e la non tassatività dei mezzi di prova sono previste e regolate dalla legge. Ed è lo stesso codice processuale penale (il vigente ed i precedenti) che da un canto indica e regola alcuni mezzi di prova (che, peraltro, si accrescono col progresso tecnologico, come emerge anche



da un raffronto fra i più numerosi tipi previsti nel nuovo rispetto al precedente), che vengono appunto qualificati tipici, ma prevede anche "prove non disciplinate dalla legge", dette anche innominate o atipiche, per le quali il giudice ha anche la facoltà di regolarne le modalità di assunzione, purché rientrino nel quadro delle regole e dei limiti legislativamente prescritti (art.189 cod. proc. pen.).

Ancora, fra le prove - anche fra quelle tipiche - ciascuna non costituisce un modello che si differenzia necessariamente in tutto dalle altre, ma esistono anche fasce comuni e taluna appare come una forma analoga o specifica di altra.

Così, testimonianza (art.194 e seg cod. proc. pen.), esame delle parti (art. 208 e seg.), esame di persona imputata in procedimento connesso (art.210) ed anche confronti (art.211 e seg.) sono costituiti da dichiarazioni di persone pur assoggettate a regole diverse, anche per la diversa posizione che il dichiarante ha nel processo o rispetto ad esso.

Per la ricognizione non può sfuggire da un canto che simile ad essa è l'individuazione di persone o cose, o "quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale" che l'art. 361 cod. proc. pen. attribuisce al P.M. "quando è necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini", che si compie presentando



o sottoponendo in immagine persone, cose o altro a chi deve individuarli; sotto altro aspetto, che, accanto ad essa, così come prevista dal codice, esistono forme irrituali e, sotto altro aspetto ancora, che essa è regolata in modo da comprendere altre dichiarazioni che la avvicinano molto alla testimonianza.

4-5-3- ID.: LA RICOGNIZIONE E LE DICHIARAZIONI CHE LA PRECEDONO

La ricognizione formale di persona è sostanzialmente, come accennato, una dichiarazione limitata al "ricordo" relativo ad un fatto collegato alla persona che altra persona è chiamata a riconoscere (per l'aspetto psicologico v. nella parte quinta).

Essa, anzi, è regolata dal codice in modo che comprende altre dichiarazioni, la cui prescrizione manifesta la preoccupazione del legislatore (anche per il codice precedente a quello in vigore) tendente ad eliminare alee e distorsioni derivanti da ricordi erronei, da esperienze non corrette, da distorsioni da suggestioni, ecc. (la Relazione cit., pag. 64, reca: "una marcata diffidenza verso l'attendibilità dei "risultati di questo mezzo di prova e l'esigenza di "assicurare nella maggiore misura possibile il rispetto "delle regole dettate ad evitare esiti influenzati o "precostituiti, hanno indotto ad accentuare con una




"regolamentazione minuziosa delle attività preliminari
"alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di
"questa: naturalmente con particolare riguardo al
"riconoscimento di persone").

Gli atti preliminari alla ricognizione sono informazioni provenienti dal riconoscitore: descrizione della persona con l'indicazione di tutti i particolari che ricorda; se sia stato già chiamato ad eseguire il riconoscimento; se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche in fotografia o altrimenti riprodotta, la persona da riconoscere; se la stessa gli sia stata indicata o descritta; ogni altra circostanza che possa influire sull'attendibilità del riconoscimento (art. 213, c.1).

Il c.2 aggiunge che di questi adempimenti e delle dichiarazioni rese deve essere fatta menzione nel verbale.

Ed il c. 3 commina la nullità della ricognizione nel caso di inosservanza delle prescrizioni dei primi due commi.

Questa sanzione è, dunque, prevista solo per la violazione in senso formale delle prescrizioni suddette e non per il loro contenuto: occorre, cioè, soltanto che il giudice interpellì il ricognitore sui punti suddetti e che quest'ultimo risponda e che quest'attività risulti dal verbale; se questi adempimenti mancano la



ricognizione é nulla.

Il contenuto delle dichiarazioni é ininfluente rispetto alla validità dell'atto (Cass. 2-12-1981, Lanza, che prevede la possibilità che il riconoscitore compia le descrizioni per relationem, riferendosi ad altra sua precedente dichiarazione, come é avvenuto nel caso in esame in cui il Nava nella ricognizione nei confronti di Amico ha richiamato le dichiarazioni prima rese nella ricognizione nei confronti del Pace). Il contenuto delle dichiarazioni può avere rilievo solo per la valutazione dell'attendibilità del risultato della ricognizione, ma é questo un'esame che la Corte deve compiere al momento della decisione e, per quanto sopra si é detto, sarà esaminato in seguito (v. nella parte quinta).

Resta, quindi, accertato che, risultando dai verbali delle ricognizioni che sono state adempiute le attività prescritte nell'art. 213, c. 1, e che di esse e delle risposte col rispettivo contenuto dá dettagliata descrizione il verbale, l'addotta nullità non sussiste.

4-5-4- ID.: NON PRECLUSIONE PER PRECEDENTI RICOGNIZIONI

Le ricognizioni formali o irrituali o le semplici individuazioni precedenti (la difesa di Pace richiama le precedenti ricognizioni fotografiche di Agrigento e le



visioni di Amico e Pace, ch'erano nel corridoio, da parte del Nava con lo specchio monospulare o attraverso la fessura della porta stando nella stanza buia, in Germania) non rendono nulla ^{la ricognizione,} né impediscono la rinnovazione.

Lo dimostra la prescrizione dell'art. 213 cod. sopra riportata (e quella analoga dell'art. 360 cod. proc. pen. abrogato): si prescrive che delle precedenti ricognizioni, comunque avvenute, o delle semplici individuazioni o delle mere visioni o descrizioni o indicazioni avute si dia notizia da riportare nel verbale, ma da esse non si fa seguire un divieto ad eseguire la ricognizione. Proprio questa prescrizione legislativa dimostra la possibilità della reiterazione dell'atto sia che la precedente sia nulla, sia che si ritenga di rinnovarla (Cass. 28-3-1979, Mancuso; Cass. 30-5-1980, Milan; Cass. 12-11-1981, Iacono; ed altre). Ed è stato anche esattamente ritenuto (Cass. 28-3-1979, cit.) che, in caso di più atti ricognitivi formali o no, ciascuna ha un valore probatorio che il giudice deve valutare con maggiore attenzione per la possibilità che la reiterazione possa influire; ma anche questo è un aspetto valutativo proprio del momento decisivo (v. nella parte quinta).



4-5-5- ID.: VALIDITA' DELLE RICOGNIZIONI IRRITUALI.

Occorre ancora aggiungere che anche le ricognizioni irrituali o le mere individuazioni (aventi natura di dichiarazioni vere e proprie, e quindi di deposizioni, se compiute da un testimone, più che di riconoscimenti, e, quindi, sottratte alle formalità prescritte per queste ultime, ma possibili pure in dibattimento: Cass. 11-11-1992, D'Amato; Cass. 11-5-1992, Cannarozzo; Cass. 2-6-1989, Verdiani; ed altre) hanno il loro valore probatorio, perché costituiscono elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, "liberamente apprezzabili, ma non ignorabili" (Cass. 1-2-1989, Mirano), con riferimento al loro contenuto intrinseco, alle modalità, ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento o meno che si può avere sulla loro attendibilità.

4-5-6- ID.: DOVERE DEL GIUDICE DI CHIEDERE, OBBLIGO DEL RICOGNITORE DI DARE E DIRITTO DELLE PARTI DI AVERE LE NOTIZIE SU PRECEDENTI RICOGNIZIONI

Le considerazioni esposte dimostrano, come il Pace ed il suo difensore avessero piena facoltà di chiedere e conoscere dal Nava notizie su questa sua precedente esperienza individuativa o irritualmente ricognitiva e non solo sull'esistenza della stessa, ma anche sui

Pace

risultati quali che siano e ciò in corrispondenza del loro diritto di difesa di valutare le ricognizioni compiute nell'incidente probatorio anche alla luce di ricognizioni formali od irrituali od individuazioni od indicazioni o descrizioni precedenti.

Proprio all'esercizio di questo diritto è diretta la prescrizione di chiedere (obbligo per il giudice) e di fornire (corrispondente obbligo per il ricognitore, sanzionato penalmente secondo l'art. 366, c.3, cod. pen.) le informazioni preliminari di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

Anzi, nel caso in esame i risultati dell'indagine sono carenti, non avendo il Nava (giustificato dalla sconoscenza dei nomi, come ha chiarito in appello) indicato i nomi delle "persone effigiate nelle stesse "foto che a mio giudizio potevano avere una qualche "somiglianza con la persona da me vista impugnare la "pistola" in relazione ad un album fotografico o una persona (fra tre indicate come fotografate all'interno di un bar) con "somiglianza al 70 %" con la persona da "me vista sul luogo del delitto" e non avendo dato risultati precisi, rispetto alle fotografie, alcune domande poste al teste in dibattimento.

Il diniego di porre alcune domande per questa indagine appare, quindi, illegittimo.



4-5-7- ID.: ILLEGITTIMITA' DI NON AMMISSIONE DI
CONTESTAZIONI SUL PUNTO - L'ART. 500 COD. PROC. PEN. -
ACQUISIZIONE DEL VERBALE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO
- DIVIETO INESISTENTE

Egualemente illegittimo è il diniego per contestare
al Nava il riconoscimento (o l'individuazione
fotografica) compiuto la sera del 21-9-1990 in Agrigento
con possibilità di acquisire nel fascicolo del
dibattimento il relativo verbale ai sensi dell'art. 500
cod. proc. pen.

L'assunto che le norme in vigore non consentano
l'uso degli atti di ricognizione per le contestazioni e
la loro acquisizione nel fascicolo del dibattimento
quando sono usati a tale scopo non è esatta.

Si è visto sopra (A-5/2) come la ricognizione sia
costituita da dichiarazioni che l'accostano alla
testimonianza se compiuta dal testimone. Come è stato
autorevolmente rilevato, le due figure collimano quando
il ricognitore riconosca una persona sulla quale sa
qualcosa in relazione ai fatti oggetto del processo. I
risultati della ricognizione integrano i fatti riferiti.
Ed anzi, non essendo ammesse contestazioni durante lo
svolgimento dell'atto ricognitorio, esse sono possibili
in occasione delle dichiarazioni rese dal ricognitore in
dibattimento (o nell'incidente probatorio); fra esse
rientrano anche le contestazioni relative a precedenti

Sticchi


atti ricognitivi od individuativi, come si é detto, anche in funzione integratrice delle dichiarazioni preliminari rese durante la ricognizione (Cass. 10-2-1986, Fiore, ha riconosciuto la possibilitá che un teste renda successive dichiarazioni spontanee ad integrazione di quelle rilasciate durante la ricognizione).

Le indicate caratteristiche della ricognizione hanno fatto affermare autorevolmente che "il ricognitore é sempre un testimone" (in senso lato inteso).

E' esatto che l'art. 500 cod. proc. pen. consente alle parti, "per contestare in tutto o in parte il "contenuto della deposizione," di "servirsi delle "dichiarazioni__ precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M.", cioé che il riferimento é al testimone.

Ma la stessa norma nell'espressione letterale distingue fra "deposizione", che é la dichiarazione resa dal testimone nello stretto adempimento di questa sua specifica funzione (v. anche art. 194 cod. proc. pen.), e "dichiarazioni", che indicano un genus rispetto al quale si prescinde dalla qualità processuale del soggetto che le rende (testimone, imputato, querelante, ecc.) e dall'occasione in cui vengono rese.

L'art. 500 cit., riferendosi alle "dichiarazioni" del testimone, investe tutte quelle che il testimone può rendere ed ha reso, comprese quelle che sono nell'atto



di ricognizione.

Peraltro, sarebbe assurdo che ai fini delle contestazioni, che non possono compiersi durante l'atto di ricognizione, ma solo durante la deposizione, come si è visto, non potrebbero usarsi le dichiarazioni contenute nell'atto stesso, mentre possono usarsi per le "individuazioni", che sono contenute in un atto che, per il testimone, è la sua deposizione testimoniale, come si è visto (Cass. 2-8-1993, Beltrame).

Questa, inoltre, è, a differenza di quella seguita dal primo Giudice, l'interpretazione più aderente alla legge delega 2-2-1987, n.81, e, quindi, più esatta anche costituzionalmente.

Infatti, la direttiva n. 76 dell'art.2 di quest'ultima dispone, fra l'altro: "facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del n.58 del presente articolo", che sono tutti (sul punto si veda in seguito) gli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, che non sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Il riferimento è, come si vede, genericamente agli "atti" contenuti nel fascicolo del P.M. senza qualificazione limitativa alcuna e, quindi, neanche alle sole dichiarazioni né ai soli atti riferibili a testimoni (quest'ultima limitazione qui non interessa,

essendo Nava un testimone ed essendo la ricognizione costituita, come si è detto, da dichiarazioni; diversamente si porrebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art.500 cod. proc. pen. in relazione alla direttiva 76 sopra riportata per eccesso nell'esecuzione della delega legislativa con violazione dell'art. 76 Cost.).

L'interpretazione corretta ed aderente alla direttiva della legge delega e, quindi, all'art. 76 Cost., che, come tale, è l'unica possibile (secondo Cass. civ. 12-6-1975, n. 2342, ed altre, quando di una norma appaiono sostenibili due interpretazioni, l'una più aderente dell'altra ai precetti costituzionali, deve essere preferita quella che risulti più conforme ad essa) è quella secondo cui anche i verbali di atti di ricognizioni precedenti possono essere utilizzati per le contestazioni, comprendendosi nella disposizione dell'art.500 cod. proc. pen. qualunque dichiarazione contenuta in qualsiasi atto del fascicolo del P.M. riferibile a testimone.


La diversa interpretazione seguita dalla Corte di assise di primo grado, appare ingiustificatamente restrittiva, perché non è aderente ai canoni dell'art. 12 delle preleggi, cioè interpretazione letterale e funzionale (ratio legis), e sarebbe in violazione ulteriore della direttiva n. 76 della legge delega per



cui importerebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

Per completezza si deve aggiungere che anche al legislatore delegato non è sfuggito la necessità dell'integrazione interpretativa dell'art. 500 cod. proc. pen. (ma il buon legislatore dovrebbe prevenire e risolvere a monte le questioni e non offrirle dando luogo a contrasti non certo utili per la certezza del diritto), tanto che nella Relazione citata (pag. 117), dopo avere affermato che la norma (allora sotto l'art. 493 secondo la numerazione del progetto) regola la facoltà delle parti in ordine alle contestazioni e che essa "specifica il potenziale probatorio delle stesse e "precisa i limiti entro i quali talune dichiarazioni, "utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel "fascicolo del dibattimento" elenca alcuni punti della relativa disciplina con la chiara previggenza che "la "pratica giudiziaria [la] "perfezionerà", "evidentemente con la dovuta interpretazione giurisprudenziale.

Fermi questi punti, le ripetute ordinanze della Corte di assise di rigetto delle richieste di contestazioni ed acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di controllo sul contrasto delle ricognizioni compiute dal Nava, cioè impeditive dell'utilizzo a tale scopo delle dichiarazioni dello stesso in essi contenute, non appaiono esatte.



Occorre precisare, inoltre, che gli atti di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non sono utilizzabili soltanto a meri fini formali della contestazione ed a soli fini demolitivi di controllo degli atti assunti in dibattimento, come sembra ritenere la Corte di assise di primo grado.

Infatti, le prove utilizzabili ai fini della deliberazione (evidentemente per il peso e l'entità di ognuna di essa secondo la valutazione che ne fa il giudice) sono quelle "acquisite" nel dibattimento, cioè non solo quelle "formate" nel dibattimento, ma anche quelle "formate" nelle indagini preliminari, non limitatamente agli "atti irripetibili" (che sono anch'esse una categoria non definita dal codice e variamente delimitabile: irripetibilità originaria, irripetibilità per natura dell'atto, irripetibilità per le modalità della formazione dell'atto prevista dalla legge o seguite nel caso concreto, irripetibilità per il risultato dell'atto, che ripetuto ha dato risultato diverso, ecc., per cui vi potrebbero rientrare le ricognizioni iniziali del Nava, che, secondo l'assunto della difesa del Pace, avrebbero importato risultati diversi da quelle compiute con incidente probatorio), ma



anche quelli "acquisiti" ex art. 500 cit. (Cass. 2-8-1993, Beltrame; Cass. 5-12-1991, Caglione; Cass. 17-10-1991, Roger). Ed in caso di prove contrastanti il giudice, dopo attenta valutazione, può utilizzare, ai fini della decisione, le prove acquisite ex art. 500 cod. proc. pen., qualora dimostri l'inattendibilità (infondatezza, strumentalità, ecc.) di quelle assunte direttamente in dibattimento (Cass. 5-12-1991, Caglione, cit.).

4-5-9- ID.: NULLITA' - INSUSSISTENZA

E' appena il caso di aggiungere che per gli aspetti esaminati non sussiste alcuna nullità delle ricognizioni alle quali la difesa di Pace ha accennato e che, comunque, esse sarebbero sanate secondo quanto già esposto sopra in 4.

4-5-10- ID.: RINNOVAZIONE DI ISTRUZIONE

L'incompletezza della deposizione testimoniale in dibattimento resa dal Nava va colmata con la riaudizione dello stesso.

5- SULL' ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI ROGATORIA (RICHIESTE) AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO E SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEGLI ATTI COMPIUTI IN GERMANIA NEI CONFRONTI DI PACE PER ECCESSO RISPETTO ALLA DELEGA DEL P.M.

5-1- LA DOMANDA DI ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ROGATORIA

La difesa di Pace ha chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di richiesta relativi alla rogatoria internazionale del 27-9-1990 e del 3-10-1990, spiegando che servono per provare la nullità degli atti compiuti dalla Polizia in quanto eccedenti le richieste stesse: Pace era indicato da esaminare come testimone, invece era stato trattato come indagato e sottoposto a ricognizione da parte del Nava .

5-2- LE NORME

Gli art. 431, lett. b e d, (il testo di quest'ultima è quello sostituito dall'art. 6, c.4, d.l. 8-6-1992, n. 306, sulla criminalità mafiosa, convertito con modificazione nella legge 7-8-1992, n. 356) e 727 cod. proc. pen. sui quali la difesa di Pace fonda la sua richiesta non dispongono nel senso indicato.



L'art. 727 cit. regola la trasmissione della rogatoria attiva al giudice estero tramite il Ministro di grazia e giustizia che compie una valutazione politica (sulla possibilità di compromissione della sicurezza o degli altri interessi essenziali dello Stato) e dispone o con decreto che non si dia corso alla stessa o l'inoltro per via diplomatica; se il Ministro non ha provveduto nei 30 giorni o nei casi urgenti, l'Autorità giudiziaria italiana può trasmettere la rogatoria all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

Dagli atti emerge che nel caso in esame sono state seguite entrambe le modalità.

L'art. 727 cit. non interessa, quindi, il caso in esame anche perché non vi è stato alcun ostacolo all'inoltro ed all'espletamento della rogatoria.

5-3- ID.: L'ART. 431 COD. PROC. PEN.

L'art. 431, lett. b, citato prescrive che siano inseriti nel fascicolo per il dibattimento "i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla P.G.". Le rogatorie che ci occupano non sono atti della P.G., ma (secondo la stessa indicazione dell'appellante) del P.M., non sono atti aventi valore probatorio, ma meramente preparatori per determinare il compimento degli atti all'estero; non sono atti irripetibili.



Le stesse ultime considerazioni valgono se si vuole considerare mero errore materiale il riferimento alla lett.b), anziché alla lett.c), che indica "verbali degli atti non ripetibili compiuti dal P.M."


La lett. d, infine, prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei "verbali degli atti.... assunti all'estero a seguito di rogatoria".

Non è previsto, invece, l'inserimento della richiesta, perché essa è, come si è detto, meramente preparatoria e, quindi, per sé stessa non utile per la decisione.

5-4-1- LA DISCIPLINA DELLE ROGATORIE ALL'ESTERO - LA CONVEZIONE EUROPEA - INSUSSISTENZA DI NULLITA'

Ai fini dell'addotto eccesso di delega, nell'espletamento della rogatoria, rispetto alla richiesta del P.M. si rileva quanto segue.

L'espletamento di atti giudiziari all'estero è regolato dalle norme dello stato in cui essi si compiono ed è affidato agli organi dello stesso stato estero. Infatti, l'attività giurisdizionale è esplicazione di una potestà dello stato che rientra nell'esercizio della sua sovranità; lo stato, quindi, non può lasciarla ad altri, ma la esercita direttamente a mezzo dei suoi organi; in casi particolari, regolati da convenzioni internazionali, per le quali lo stato, aderendovi,



consente che atti giudiziari siano compiuti nel suo territorio direttamente da organi giurisdizionali esteri, sono anch'essi esplicitazione della sovranità che viene esercitata con delega convenzionale ad altri, in considerazione della reciprocità - sempre pattuita in tali casi - e dello scarso interesse all'espletamento diretto della rogatoria.

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20-4-1959 e ratificata dall'Italia con legge 23-2-1961 (applicata in questo processo nelle forme della cosiddetta "concelebrazione" della rogatoria per l'esame di Heiko Kschinna, Cristiane Anas, Filippo Manganello, ecc.) prevede che " la Parte richiesta farà eseguire [evidentemente da propri organi], nelle forme previste "dalla propria legislazione, le rogatorie relative ad un "procedimento penale...." (art.3).

E se, pur nell'ambito del rispetto delle norme dello stato estero, è cogente l'obbligo del rispetto dei diritti primari costituzionalmente garantiti e dei principi fondamentali essenziali del sistema processuale italiano, non è, invece, essenziale il rispetto di tutte le norme processuali italiane e, quindi, di quelle che regolano i rapporti fra P.M. e polizia.

Anche nei casi di cosiddetta "concelebrazione" della rogatoria sopra accennata, non prevista dal



codice, ma regolata dall'art.4 della suddetta Convenzione europea, la "Parte richiedente", che espressamente lo richieda, viene informata della data e del luogo dell'esecuzione della rogatoria e "le autorità "e persone in causa potranno assistere a questa "esecuzione se la Parte richiesta vi consenta".

Questa presenza non determina l'esercizio di poteri giurisdizionali o di polizia giudiziaria da parte degli organi dello stato richiedente. Questi ultimi possono, al più, spingersi a proporre o suggerire all'organo dello stato estero richiesto, che esegue la rogatoria, comportamenti, domande ecc. per acquisire un atto che sia più utilmente ed efficacemente utilizzabile nel processo.

Pertanto, l'addotto rapporto diretto fra P.M. italiano e polizia straniera non sussiste in caso di rogatoria; non sussiste neanche fra P.M. e polizia italiana che eventualmente assista all'atto, perché il ruolo di questa è limitato alla presenza per acquisire notizie utili per le ulteriori indagini.

L'addotto vizio dell'atto non è, quindi, neanche ipotizzabile.

5-4-2- I RAPPORTI DI DELEGA PM/POLIZIA GIUDIZIARIA - LIMITI - IL CASO IN ESAME

Il vizio non sussisterebbe neanche se ad




operare in Germania fosse stata la polizia italiana con ampia libertà d'azione, perché non vi è l'addotto divieto nei rapporti fra P.M. e polizia specie in relazione a casi del tipo in esame.

L'art. 348 cod. proc. pen. non prevede affatto che, dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e dopo l'intervento di questo l'attività della P.G. sia limitata esclusivamente alle richieste o alle deleghe del P.M.

Anzi, il c.1 dell'art.348 cit. prevede che, dopo la comunicazione della notizia criminis al P.M., la P.G. "continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 "raccogliendo in specie ogni elemento utile alla "ricostruzione del fatto ed alla individuazione del "colpevole".

Il c.3 aggiunge che, dopo l'intervento del P.M. (che deve concretarsi in direttive specifiche: Cass. 18-12-1990, Scarcia; Cass. 21-12-1992, Mancini), la P.G. compie non solo gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, ma inoltre "tutte le "attività di indagine che, anche nell'ambito delle "direttive impartite, sono necessarie per accertare i "reati e ovvero sono richieste da elementi "successivamente emersi".

I compiti svolti nell'ambito delle direttive impartite dal P.M. rientrano, quindi, nell'attività dovuta dalla P.G., ma non la esauriscono: la espressione



"anche" manifesta inequivocabilmente il concetto aggiuntivo, nient'affatto limitativo.

Feraltro, la ratio legis e la natura ed il tipo dell'attività propria della P.G. non potrebbero consentire mai interpretazioni impeditive di attività doverose.

Sussistevano allora le esigenze investigative per individuare gli autori del reato (ancor per questo processo identificati solo in parte, secondo le imputazioni, mentre dalle modalità dei fatti emerge, che gli autori dovettero essere in numero maggiore; ma vedi ^{parte quinta e} processo "Livatino bis" in fase di indagini preliminari). Dagli atti emerge anche che l'attività del P.M. era tesa a questo scopo ed in tal senso erano in via generale le direttive; nel rispetto di esse si muovevano le investigazioni della P.G.

Erano poi emersi in Germania nuovi elementi orientativi dalla ricognizione, anche se atipica, dell'Amico da parte del Nava come la persona ferma col casco in testa (in base al suo fisico) e vi era il Pace già sospettato.

Ricorrevano, quindi, le necessità operative ai sensi dell'art. 349 cod. proc. pen., derivanti da questi "elementi successivamente emersi".



5-5- LA ROGATORIA DEL PM NISSENO AD AMPIO VENTAGLIO


La rogatoria del 3-10-1990 è inserita in modo che appare completo fra gli atti prodotti dal P.M. all'udienza del 14-11-1991 per essere inclusi nel fascicolo del dibattimento (v. vol. apposito con atti non numerati - la numerazione spesso doppia è in relazione ad altri volumi - e nel gruppo indicato come vol. II, fasc. 8).

Essa è diretta "alla competente Autorità "giudiziaria del Land nord - Renania - Westfalia = "Germania" (ed è anche inviata per l'inoltro al Ministro gg. gg.). Si richiedono l'esame "anche a testimonianza" di Puzangaro e Pace, nonché le perquisizioni dei luoghi frequentati da essi e dall'Amico "anche al fine di "cercare cose pertinenti al reato posto in essere" e di "svolgere accertamenti".

Cioè, Pace era già fra i sospettati di avere relazioni con l'omicidio (qui non interessa se fondatamente o no) e venivano sollecitati in genere accertamenti per l'identificazione dei responsabili.

La rogatoria era, quindi, ad ampio ventaglio.

Del resto, già secondo una vecchia giurisprudenza, anche nelle rogatorie all'interno dello stato italiano, la richiesta si intende estesa e comprensiva dell'espletamento anche di atti ed attività costituenti conseguenza o sviluppo degli atti richiesti (Cass. 9-3-



1966, Rosina; Cass. 21-6-1971, ; ed
altre).

Neanche sotto questo profilo, pertanto, sussiste
l'illegittimità denunciata.

5-6- ID.: VALIDITA'

La richiesta nel suo intero non è fondata e
conducente e va respinta: gli atti compiuti sono validi.

6- LA RICHIESTA DI ESPERIMENTO SUL LUOGO DEL DELITTO RELATIVAMENTE AL TESTE NAVA

6-1- LA RICHIESTA

La difesa di Pace ha chiesto in primo grado (e la
Corte di assise ha respinto la richiesta) esperimento
sul luogo del delitto con perizia di ingegnere
specializzato; ha reiterato la richiesta nei motivi di
appello ed ancora nella prima udienza davanti questa
Corte dopo la relazione sulla causa, illustrandola
ulteriormente.

L'indagine è chiesta per due scopi:

- dimostrare l'impossibilità che il teste Piero Ivano
Nava abbia potuto percepire quanto ha riferito (si è
evidenziata l'indicazione di ben 31 particolari) nel
brevissimo tempo a sua disposizione durante il suo



passaggio con la sua Lancia Thema sulla statale nel luogo del delitto alla velocità, da lui stesso indicata, di circa Km. 70;

- l'impossibilità che abbia potuto vedere l'uomo che scavalcava il guard-rail, anche perché aveva la visuale coperta dalla Ford Fiesta del Livatino ferma sullo stesso lato ed ancor più che abbia potuto vedere la camicia azzurrina del Livatino che era già molto più in basso nella scarpata scoscesa.

La richiesta va, dunque, esaminata sotto questo duplice aspetto, il primo dei quali è stato esaminato, con conclusioni opposte rispetto a quelle del richiedente, dalla Corte di assise di primo grado, che ha allegato alla sentenza una tabella su "velocità costante" ed altra su "velocità variabile con decelerazione costante" indicanti il tempo necessario a percorrere spazi diversi a velocità (iniziale e finale nella seconda tabella) diverse.

6-2- L'ESPERIMENTO GIUDIZIALE - DISCIPLINA E SCOPO

Come è noto, "l'esperienza giudiziale è ammessa "quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere "avvenuto in un determinato modo" (art. 218, c.1, cod. proc. pen.) e "consiste nella riproduzione, per quanto "è possibile, della situazione in cui il fatto si "afferma o si ritiene essere avvenuto e nella



"ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto
"stesso" (ivi, c.2).

Si tratta di riprodurre artificialmente un fatto
che mira a simulare quello già realmente verificatosi.

Come appare chiaro e come emerge anche dalla norma
sopra riportata, il valore probatorio dell'esperimento
si fonda sulla conformità, se non di tutti, almeno della
maggior parte degli elementi essenziali di base del
fatto che si riproduce con quelli del fatto realmente
verificatosi.

La fallibilità dell'esperimento dipende, infatti,
dalla difficoltà di riprodurre perfettamente lo stato di
fatto e le condizioni obiettive nelle quali è accaduta
la vicenda da provare.

Se gli elementi di base mancano o sono incerti, il
risultato è una gamma infinita di ipotesi che non dà
alcuna certezza; diventa un'esercitazione teorica che ha
bisogno di essere supplita da valutazioni fondate sulla
comune esperienza, che possono consentire la soluzione
della questione a prescindere dall'esperimento.

6-3-1- ID.: MANCANZA DI DATI COMPLETI PER LA
RIPRODUZIONE

Nel caso in esame ciò avviene per il primo dei due
accertamenti richiesti sopra indicati e per parte del
secondo.



Da un canto non si hanno elementi di base certi per cui la riproduzione non può essere fedele, dall'altro soccorrono dati di comune esperienza, come subito sarà esposto.


Inoltre, la riproduzione del fatto con l'esperimento non è sufficiente perché l'indagine non si limita all'uso ed al controllo di dati elementari che rientrano nelle comuni cognizioni del giudice, com'è per l'esperimento (Cass. 1-7-1966, Fenaroli), ma supera la sfera del comune controllo del fatto ed importa la soluzione di altri quesiti con cognizioni di particolare carattere specialistico (da ciò l'esigenza dello stesso appellante di chiedere la coeva perizia tecnica di un ingegnere diretta ad accertare la durata della visione del Nava, ma ne sarebbe necessaria altra per accertare le capacità visive e reattive del Nava e quelle recettive), ma anche queste indagini non possono avere dati di base e dati relativi alla specifica vicenda, precisi.

6-3-2- ID.: ELEMENTI DELLA FATTISPECIE CONCRETA

Bastano alcuni dati a provarlo.

Dagli atti processuali emerge, fra l'altro:

a) si sconosce con esattezza la velocità con la quale il Nava viaggiava alla guida della sua Thema S.W. quella mattina. Ha detto che procedeva molto lentamente perché



nel fare rifornimento ad Enna aveva accertato che un chiodo era conficcato in una gomma, ma, trattandosi di copertoni aventi funzione anche di camera d'aria e quindi a lento sgonfiamento nelle dette situazioni, aveva affrontato il viaggio con molta prudenza. In queste condizioni la gomma mantiene l'aria, tranne che sollecitazioni e deformazioni dovute al rotolamento, agli attriti, alle sollecitazioni centrifughe e centripete, alle accelerazioni, alle decelerazioni, alle frenate, agli urti, alle buche della strada specie se a margini netti ed aguzzi, ecc. non provochino spazi di sfiato. In una dichiarazione Nava ha detto di ritenere (non di avere accertato, neanche con uno sguardo al tachimetro, - peraltro sono in genere approssimativi -; del resto era intento a guardare quanto avveniva sulla strada ed ha riferito) che viaggiasse sui 70 Km/h. Anche ad aderire a questa approssimativa indicazione (la velocità massima sulle statali è di Km/h 90 e in relazione ad essa Km/h 70 non sono velocità né lenta né prudente; la SS 640 è piano-altimetricamente molto varia: porta al mare - Agrigento - dai circa m.600 di Caltanissetta; lo stesso Nava ha dichiarato di avere appena percorso un tratto con curve susseguentesi; aveva impiegato circa o forse oltre un'ora per percorrere i Km 65/75 partendo da Enna; il dato reale è quasi sicuramente minore) il dato non è preciso per impostarvi

Doni

un esperimento giudiziale.

- b) si sconosce quali siano i suoi tempi di percezione (sulla percezione v. anche nella parte quinta) che variano da uomo ad uomo e nello stesso individuo secondo le condizioni di salute, il grado di stanchezza, le condizioni psichiche, le vicende della vita (i "pensieri" che distraggono, anche se non assillano), la configurazione plano-altimetrica delle strade, il traffico (è noto che la guida in autostrada con poco traffico porta ad attenzione diffusa e, talora, quasi a sopore), ecc.. E' un dato che manca e che non può accertarsi per le numerose variabili non quantificabili;
- c) si sconosce la velocità di movimento dell'uomo armato che scavalcava il guard-rail;
- d) ed altro.

Con questi dati nessun affidamento di certezza può dare l'esperimento (in questo senso in un trattato è citata Cass. 16-1-1928 per un caso di diniego di esperimento, chiesto per controllare la possibilità del riconoscimento di una persona di notte al lampo di una fucilata, fondato sulla mancanza di precise notizie delle condizioni atmosferiche di quella notte e della precisa indicazione del luogo) che, a giudizio della Corte, finirebbe con l'essere inutile e potrebbe fornire dati inesatti con mera apparenza di precisione tecnica.

